

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

CMXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDICE

	PAG.	PAG.	
Congedo	38131	SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	38168, 38171
Disegni di legge:		CASALINUOVO	38169
(<i>Approvazione da parte di Commissioni</i> <i>in sede legislativa</i>)	38132	SCALFARO	38171
(<i>Deferimento a Commissioni</i>)	38132	CAPUA	38173
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	38133	PAJETTA GIAN CARLO	38173
Disegno di legge (Approvazione senza di- scussione):		CUTTITTA	38174
Autorizzazione alla spesa di lire 8 mi- liardi per il riassetto del patrimo- nio immobiliare postale e telegra- fico. (2397)	38134	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Discussione e approva- zione):		(<i>Deferimento a Commissione</i>)	38132
Disposizioni per le promozioni a magi- strato di Corte di cassazione. (2476)	38134	(<i>Ritiro</i>)	38133
PRESIDENTE	38134	(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	38133
CAPALOZZA	38134, 38151, 38154, 38155	Proposta di legge (Svolgimento):	
ZOLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	38136	PRESIDENTE	38133, 38134
38139, 38142, 38143, 38147	38139, 38142, 38143, 38147	CASTELLI AVOLIO	38133, 38134
38151, 38154, 38155	38151, 38154, 38155	CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i</i> <i>lavori pubblici</i>	38134
MARTUSCELLI	38138	Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	38176
CASALINUOVO	38140, 38151, 38155	Votazione segreta	38151
CASERTA	38144	Votazione segreta dei disegni di legge nn. 2397, 2476 e del disegno di legge:	
LECCISO, <i>Relatore</i>	38145, 38154, 38155	Ammasso per contingente del grano rac- colto nel 1952. (Urgenza). (2671)	38155 38175
PAOLUCCI	38151		
Disegno di legge (Discussione):		La seduta comincia alle 16.	
Norme di attuazione della XII dispo- sizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549)	38156	CORTESE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri. (<i>E approvato</i>).	
PRESIDENTE	38156, 38166, 38167 38173, 38174	Congedo.	
ALMIRANTE, <i>Relatore di minoranza</i>	38156 38168, 38171, 38173	PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de- putato Pastore. (<i>E concesso</i>).	
MAZZALI	38165		
ROBERTI	38165, 38168		
ROSSI PAOLO, <i>Relatore per la maggio-</i> <i>ranza</i>	38167		

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Deferimento a Commissioni di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame ed all'approvazione delle Commissioni permanenti sottoindicate, in sede legislativa:

alla II Commissione (Affari esteri):

« Concessione all'Istituto italiano per l'Africa, in Roma, di un contributo straordinario di lire 4.000.000 per provvedere al risanamento delle passate gestioni dell'ente » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2724) (*Con parere della IV Commissione*);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 5.000.000 all'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente » (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (2725) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti altri disegni e proposte di legge sono, invece, deferiti alle Commissioni sottoindicate, in sede referente:

alla II Commissione (Affari esteri):

« Approvazione ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 2 marzo 1951:

a) Accordo di immigrazione e relativi annessi;

b) Protocollo di firma;

c) Accordo amministrativo relativo all'immigrazione in Francia di lavoratori stagionali italiani;

d) Accordo relativo all'immigrazione stagionale in Francia di operai italiani per le barbabietole;

e) Accordo amministrativo relativo alle spese delle operazioni di immigrazione dei lavoratori italiani e della loro famiglia;

f) Scambi di Note » (*Approvato dal Senato*) (2722) (*Con parere della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

senatori PANETTI ed altri: « Finanziamento per la restaurazione dell'antico collegio

» Carlo Alberto » con la costruzione di nuovi edifici per il Collegio universitario di Torino » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2723) (*Con parere della IV Commissione*).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla IV Commissione (Finanze e tesoro):

« Modifiche al regolamento per i biglietti di Stato, approvato con regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393 » (2691);

« Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-63 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali » (*Approvato dal Senato*) (2638);

dalla V Commissione (Difesa):

« Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2292-B);

« Trattamento economico del personale civile militarizzato di ditte private che svolsero attività connesse con le operazioni militari fuori del territorio metropolitano » (2554) (*Con modificazioni*);

dalla VII Commissione (Lavori pubblici):

« Modificazione dell'articolo 228 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, per il decentramento delle attribuzioni consultive spettanti all'Amministrazione sanitaria in materia di opere igieniche e dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, per la composizione del Consiglio superiore di sanità » (2606);

« Inclusione dei rappresentanti della Regione sarda nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato di presidenza dell'Ente autonomo del Flumendosa » (2628) (*Con modificazioni*);

« Proroga del termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo » (2658).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti provvedimenti:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 10 milioni all'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano » (*Già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato da quella VI Commissione permanente*) (2460-B);

« Nuove disposizioni, per il conferimento di premi ministeriali a presidi, direttori, professori degli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica » (*Approvato da quella VI Commissione permanente*) (2732);

« Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51 » (*Approvato da quel Consesso*) (2733);

RICCIO, CINGOLANI e LEPORE: « Graduatorie ad esaurimento dei concorsi magistrali 1947-48 » (*Approvata da quella VI Commissione permanente*) (2734).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione che già lo ha avuto in esame, gli altri alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire quali dovranno esservi esaminati in sede legislativa.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Rivera ha dichiarato di ritirare la proposta di legge di sua iniziativa: « Repressione delle frodi sui concimi ». (167).

La proposta sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Castelli Avolio:

« Aggiornamento della legge 6 giugno 1939 n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico-edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione, e proroga del termine per l'esecuzione di detto piano » (2693).

L'onorevole Castelli Avolio ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

CASTELLI AVOLIO. Signor Presidente onorevoli colleghi, credo che basteranno poche parole ad illustrazione della proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera, e ciò naturalmente ora semplicemente ai fini della presa in considerazione.

A Teramo, quasi al centro della città, accanto alla monumentale cattedrale trecentesca, ora quasi completamente restaurata, accanto ai resti del teatro romano, vi è un quartiere popolare di non grande estensione denominato di Santa Maria a Bitetto. Si tratta di un agglomerato disordinato di umili, piccole case che si sono andate l'una all'altra accavallando nel tempo durante i secoli, quasi tutte piccole costruzioni ad un piano, molte fatiscenti, alcune inabitabili, alcune lesionate per effetto del terremoto del 5 settembre 1951 e per il terremoto dello scorso anno. Molte di queste case sono state fatte sgomberare dal genio civile appunto perché pericolanti. In queste casette umide e malsane si addensa un numero enorme di abitanti: quasi 6-7 o 10 per vano, con una morbilità conseguente ed una mortalità che raggiunge degli indici davvero impressionanti.

Per risolvere il problema igienico, edilizio e, aggiungerei, morale della coabitazione in questi « fondaci » o « bassi », l'amministrazione comunale di Teramo, fin dal 1938, fece redigere un piano regolatore. E nel 1939, con la legge del 6 giugno, n. 1048, venne approvato il piano tecnico edilizio per il risanamento di questo quartiere.

Con questa legge vennero stanziati 5 milioni 616 mila lire, sulla quale somma veniva concesso un contributo dello Stato, autorizzando il comune di Teramo a contrarre un mutuo per l'esecuzione dei lavori con la Cassa depositi e prestiti. I lavori cominciarono, il mutuo venne contratto; ma le somme del mutuo non furono utilizzate in quanto il Governo del tempo concesse ancora un contributo straordinario *una tantum* di 2 milioni. Sopravvennero i noti eventi bellici, sicché i lavori, appena iniziati, si dovettero sospendere. Intanto la legge originaria del 6 giugno 1939 aveva un termine di 5 anni. Questo termine fu dovuto prorogare con la legge 20 ottobre 1949. Il nuovo termine concesso scade il 31 luglio di quest'anno. Da ciò, la necessità, innanzi tutto, di stabilire, con provvedimento legislativo, una nuova proroga e poi di stanziare una somma, non completamente — s'intende — a carico dello Stato, per riprendere il piano edilizio di risanamento del quartiere e condurlo a termine. Cosa che è necessario fare ora, in quanto, per demolire delle case, si deve

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

provvedere a costruire delle case nuove, specialmente delle case a tipo popolare e popolarissimo; e in questo momento il comune di Teramo ha iniziato la costruzione di case cosiddette « minime » in base allo stanziamento di 40 milioni e di altre case per l'importo di 150 milioni.

La mia proposta trova quindi un sostrato in ragioni di carattere sociale e, starei per dire, in ragioni di carattere umanitario. Si tratta di una piccola somma che va a carico del comune di Teramo e per la quale lo Stato non assume che un piccolo onere. Nella proposta di legge ho determinato quest'onere nell'esigua misura del 4 per cento, misura anche inferiore al contributo che lo Stato concede per le opere edilizie, per la sistemazione delle strade; e noi siamo appunto in materia analoga. Mi riferisco al contributo stabilito dalla legge Tupini del 3 agosto 1949, n. 589.

Date queste ragioni che ho brevemente illustrato, salvo a entrare nel merito della legge in sede opportuna e quando appunto dovrà discutersi del merito, dato il sostrato sociale e umanitario che sta a base della legge stessa, io sono sicuro che gli onorevoli colleghi vorranno appoggiarla, onorandola con il loro suffragio.

PRESIDENTE. Onorevole Castelli-Avolio, come ella sa, una proroga del termine è già stata approvata stamane dalla VII Commissione in sede legislativa, come ho annunziato pochi momenti fa. La sua proposta di legge sarà esaminata per la restante parte.

CASTELLI AVOLIO. Sta bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Castelli Avolio.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per il riassetto del patrimonio immobiliare postale e telegrafico. (2397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per il

riassetto del patrimonio immobiliare postale e telegrafico.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

Si dia lettura degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

CORTESE, *Segretario*, legge:

ART. 1.

« A carico del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata la spesa di lire 8.000.000.000 da stanziarsi in ragione di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1956-57 per il completamento della ricostruzione e per la costruzione, il potenziamento e l'attrezzatura degli edifici e stabilimenti pertinenti all'Amministrazione postelegrafonica ».

(È approvato).

ART. 2.

« Alla spesa di cui all'articolo 1 — per la quota di lire 1.600.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1952-53 — l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni farà fronte con il maggior gettito delle entrate derivanti dall'aumento delle tariffe postali e telegrafiche, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582 e 583 ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel corso di questa seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione. (2476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge portato al nostro esame (e l'onorevole ministro guardasigilli ben lo sa) è di quelli che possono essere esaminati al di fuori di atteggiamenti e di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

posizioni di carattere politico. Qui si tratta puramente e semplicemente di avanzare delle riserve e delle critiche, di carattere tecnico, che attengono al lato organizzativo e burocratico dell'amministrazione della giustizia. E questo è tanto vero che le critiche, le riserve che si sono manifestate dinanzi alla Commissione della giustizia sono state mosse da deputati dei più diversi settori politici. Per «spoliticizzare» al massimo questo mio breve intervento, io mi propongo di seguire una documentazione non sospetta, proveniente dagli organi ufficiali dei magistrati, cioè dal giornale di categoria *La Magistratura*, che si è occupato dell'argomento nel numero 3 del marzo 1952, con un articolo di quell'illustre ed alto magistrato che è Andrea Torrente: « Osservazioni e commenti sulle promozioni in Cassazione » e con un secondo articolo firmato collettivamente da « un gruppo di interessati » dal titolo « Osservazioni e commenti sulle promozioni in appello ».

Per quanto riguarda le promozioni alla Cassazione, il Torrente, che non ha alcun interesse personale alla questione, perché già da tempo fa parte del supremo organo giurisdizionale, ritiene eccessivo che sia portato a sette il numero degli anni necessari per accedere dalla corte di appello alla Cassazione e a ventiquattro il numero degli anni necessari — egli dice — per arrivare ad una tappa che in altre carriere, come l'avvocatura generale e il Consiglio di stato, può raggiungersi in un periodo notevolmente più breve. Egli osserva giustamente che con questo sistema i migliori elementi non sono incoraggiati ad abbracciare la carriera della magistratura; al contrario, se ne incoraggia l'esodo verso carriere più rapide e anche più remunerative. Più oltre, lo stesso Torrente commenta argutamente col Messineo, altro maestro del diritto, che « giuristi si nasce; non si diventa giuristi, dunque, solo perché un altro blocco è stato inaugurato nel calendario o un'altra candelina è stata accesa nella serie già numerosa di quelle dell'anno precedente sulla torta che dovrebbe festeggiare la malinconia di un nuovo anno trascorso ».

Sulle altre osservazioni altrettanto logiche ed acute io non mi soffermo, perché il ministro guardasigilli certamente conosce il periodico di categoria, ove l'articolo è pubblicato e lo conoscono tutti i colleghi, per lo meno quelli che si occupano degli affari della giustizia.

Per quanto riguarda poi l'altro aspetto del disegno di legge, quello che concerne le promozioni a consigliere di appello, qui il di-

scorso è più impegnativo, e le ragioni di opposizione sono ancor più efficienti e, mi sembra di dover dire, più efficaci, se hanno trovato accoglimento in larga parte dei commissari della giustizia, specialmente nella prima seduta di questa Commissione in sede referente, oltretutto dinanzi alla Commissione dell'interno, che ha dovuto dare il parere al disegno di legge che noi oggi stiamo discutendo.

Si sa, onorevoli colleghi, che secondo l'ordinamento attualmente in vigore, la promozione mediante concorso a consigliere di appello avviene così: il concorso viene bandito ogni anno per una percentuale dei quattro decimi delle cosiddette vacanze previste, cioè dei posti che si renderanno sicuramente liberi secondo le disposizioni in vigore, mentre la residua percentuale dei sei decimi è riservata alle promozioni per scrutinio.

Senonché, qualora abbiano a verificarsi le cosiddette vacanze impreviste, cioè le vacanze derivanti da collocamenti a riposo anticipati, morti, trasferimenti ad altre carriere, ecc., queste vacanze sono assegnate per i cinque decimi agli idonei del concorso dell'anno precedente, e il residuo dei cinque decimi, cioè la metà delle vacanze impreviste, ai promuovendi per scrutinio, in aggiunta a quei sei decimi che loro spettano.

Il disegno di legge tende ad innovare questo criterio.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, a ritornare all'antico.

CAPALLOZZA. Comunque tende ad innovare il criterio vigente, il criterio che viene seguito attualmente, così come è stato seguito nel recente passato: io non parlo del passato remoto, ma del passato prossimo.

Questo disegno di legge, dunque, tende ad innovare tale sistema nel senso che il concorso verrebbe bandito in un determinato anno esclusivamente per le vacanze previste e in più per le vacanze già impreviste che si siano verificate in concreto. Con tale modificazione (dice il ministro guardasigilli: con tale ritorno all'antico) si vorrebbe raggiungere lo scopo di evitare che un eccessivo numero di idonei della graduatoria, che non hanno vinto il concorso per i posti relativi alle vacanze previste, sia promosso col concorso stesso. Inconveniente questo che, secondo quanto ci ha dichiarato il ministro in Commissione, si sarebbe verificato in alcuni dei concorsi ultimamente espletati.

Ora, signor ministro, non voglio esprimere un giudizio di fondo sul problema e sui criteri nuovi che ella intende adottare, tanto più che indubbiamente conosce la situazione

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

assai meglio di quanto non conosciamo noi, e in particolare non conosca io. Tuttavia, io e molti altri riteniamo (e di questa esigenza ci siamo fatti eco dinanzi alla Commissione di giustizia) che non sia opportuno di innovare il sistema attuale (o di ripristinare, come ella dice, il sistema precedente), proprio in questo momento, quando — e adopero le sue stesse parole, da lei usate in Commissione — nel cassetto del guardasigilli vi è già pronta la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Noi diciamo: se il nuovo ordinamento giudiziario è nel cassetto del guardasigilli, allora attendiamo la riforma organica, ed evitiamo di incidere in un settore così delicato — e possiamo anche dire — così dolente dell'amministrazione della giustizia, quale è quello della promozione dei magistrati ai gradi superiori.

D'altra parte, onorevole ministro, non si può fare a meno di rilevare che il disegno di legge attuale, se venisse approvato nella dizione e nella formulazione che è stata da lei portata al nostro esame e che, a seguito di vicende non vorrei dire strane, ma certo non lineari, è stata poi approvata dalla Commissione della giustizia, porterebbe un notevole danno, un notevole pregiudizio, in via transitoria, ad un gruppo di magistrati...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. ... non idonei al concorso!

COSTA. I quattro concorsi sono stati difficilissimi!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si parla di immissione, ma di promozioni in appello. Le dirò come sono stati difficili, e quali sono stati i risultati... Abbiamo promosso per concorso i non idonei per anzianità, con questo sistema!

CAPALOZZA. Ella, onorevole ministro, vuole personalizzare un atteggiamento che, ella sa, è il più obiettivo che io, che noi potessimo assumere: lo abbiamo serenamente assunto già dinanzi alla Commissione di giustizia, dove si è visto uno schieramento molto largo, che ha raccolto deputati di ogni partito e delle più diverse regioni d'Italia.

Qui non si fa questione di persone: non conosciamo e non ci interessano personalmente i magistrati che possono essere danneggiati o favoriti da una legge di questo genere! Noi ci occupiamo del problema generale e siamo convinti che sia ingiusta la soluzione da lei patrocinata.

E non siamo soltanto noi a pensarla così: lo ritene anche un buon numero di magistrati...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrà dire di interessati!

CAPALOZZA. Non solo gli interessati. È naturale, del resto, che gli interessati si occupino delle misure legislative che riguardano la loro carriera: ma è chiaro che, se questa posizione non fosse giusta, fosse unilaterale ed egoistica, l'organo dei magistrati, che è organo assai serio, non avrebbe dato ospitalità all'articolo, che ho ricordato e che sto seguendo in questo mio intervento. Quello che riguarda me è se la voce degli interessati corrisponda a criteri di equità, di buonsenso e di ragionevolezza. E trovo che vi corrisponde.

Comunque, dato che è stata aperta questa parentesi e che ella ha voluto ricordare che si tratterebbe, nientemeno, che della promozione dei meno adatti o dei meno preparati, io devo osservarle che, se nel disegno ministeriale c'è una disposizione diretta proprio a favorire i meno preparati, tale è quella dell'articolo 1, che, alla lettera c), attribuisce i due decimi dei posti, agli effetti della promozione, ai magistrati promovibili per merito, semplice...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No.

CAPALOZZA. Onorevole ministro, credo che le promozioni oggi avvengano per i vincitori dei concorsi e per i magistrati promovibili per merito distinto.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dispiace, ma non è informato. Avvengono sempre per quattro decimi e due decimi; non c'è niente di cambiato.

CAPALOZZA. Onorevole ministro, ho detto in principio di essere tutt'altro che maestro in questa materia così difficile; può anche darsi che io mi sbagli o sia stato male informato. Gli è che l'osservazione è pur sempre valida: anche esistendo già ora la categoria dei promovibili per merito semplice, se l'onorevole guardasigilli si preoccupa davvero che i posti più alti della magistratura vadano a magistrati eccellenti, egli doveva, se mai, dirigere la sua volontà innovatrice proprio su questo punto: cioè, sulla riserva di una certa percentuale di promozioni a quei magistrati che non solo non hanno vinto il concorso, ma non hanno neppure ottenuto le note personali di merito distinto.

Onorevole ministro, io chiudo questa lunga parentesi, alla quale mi ha tratto la sua interruzione ed il conseguente colloquio con qualche collega e, riprendendo il filo del mio ragionamento, osservo che questo disegno ministeriale viene indubbiamente a costituire una violazione, un pregiudizio per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

un folto gruppo di magistrati. Si tratta di circa trecento elementi, che sono entrati in carriera nel 1935 e che, avendo raggiunto proprio nel 1951 l'anzianità minima, hanno partecipato al concorso bandito l'anno scorso per le vacanze previste e per le vacanze impreviste dell'anno 1952.

Sicché, onorevole ministro, essendo stabilito nel disegno approvato dalla Commissione, che la nuova legge abbia efficacia col 1° gennaio 1952, a tutti quei magistrati, che risulteranno idonei nel concorso, verrebbero ad essere sottratte tutte quante le vacanze impreviste dell'anno 1952, sulle quali questi magistrati potevano contare e contavano nel momento del bando del concorso e nel tempo in cui il concorso essi hanno affrontato.

Come si può negare che una conseguenza di questo genere urti contro una barriera di carattere logico ed anche di carattere morale? L'efficacia retroattiva della legge verrebbe ad incidere sulle legittime aspettative dei magistrati che hanno partecipato al concorso, per quanto riguarda le vacanze impreviste che si verificassero dopo l'approvazione della legge: e verrebbe ad incidere addirittura sui diritti quesiti dei magistrati che hanno partecipato al concorso, per quanto riguarda le vacanze impreviste che sono già attuali e presenti o che lo saranno al momento di entrata in vigore della legge.

Dinanzi alla logica, che è stringente e che non è mia, ma è dei fatti, vorrei che lei — se non ritiene di aderire alla proposta di rinviare e modificazioni al nuovo ordinamento giudiziario — consentisse almeno che non si violino le legittime aspettative e i diritti quesiti dei magistrati (il che potrebbe portare persino ad una impugnativa dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato).

Ancora: ella sa, onorevole ministro, che questi magistrati, che hanno iniziato la carriera nel 1935, sono in generale ottimi magistrati, per il fatto stesso che sono entrati in magistratura attraverso quattro concorsi assai rigorosi (quindi non si tratta né dei « Mortarini », né dei « Rocchini »). Credo che ella possa riconoscere in coscienza che si tratta di magistrati davvero non meritevoli di avere un trattamento di sfavore rispetto agli altri che, pure essendo talvolta meno meritevoli e meno preparati, perché entrati in magistratura attraverso una selezione meno severa, sono stati avvantaggiati dal sistema precedente.

Se lei insistesse nel chiedere l'approvazione di questo disegno di legge e nel respin-

gere che si rinvii la materia all'ordinamento giudiziario, tenga presente almeno questa situazione e consenta affinché, transitoriamente, la legge non abbia efficacia per i concorsi già banditi nel 1951, cioè non abbia efficacia anche per l'effettuazione delle promozioni relative alle vacanze previste ed impreviste del 1952. La legge, insomma, abbia valore per il futuro, non per il passato, entri in vigore il 1° gennaio 1953 e non il 1° gennaio 1952.

Desidero ricordare alla Camera che già la I Commissione per gli interni nel parere che ha dato a questo disegno di legge (come risulta dal « Bollettino delle Commissioni » allegato al resoconto sommario del 6 febbraio scorso, pagina 16) si è espressa favorevolmente al provvedimento, « a condizione che venga inserita nella legge una norma intesa a stabilire che le disposizioni non si applichino ai concorsi banditi nel 1951 per il 1952 ».

Anche dinanzi alla Commissione della giustizia, in sede referente, in due successive sedute, l'una del febbraio e l'altra del marzo di quest'anno, nel corso dell'esame del disegno, si è profilata (anzi sembrava che dovesse prevalere) una presa di posizione molto radicale e contraria alla legge, non per ragioni di fondo ma per ragioni di opportunità e, poi, la tesi secondaria, subordinata, espressa in un emendamento diretto ad evitare la ingiustizia nei confronti dei magistrati che avevano già affrontato il concorso per le vacanze previste e impreviste del 1952.

Lo stesso onorevole relatore, il 22 febbraio 1952 (e questo è pure documentato nel resoconto sommario dei lavori della nostra Commissione), di fronte all'imminenza della riforma organica dell'ordinamento giudiziario, chiese al Governo il rigetto del disegno di legge. Eguale richiesta fu fatta dal collega di parte democristiana Amatucci, e così pure dal collega Caccuri, il quale definì inutile, agli effetti pratici, il disegno medesimo. In quella seduta, io ebbi occasione di esprimere rapidamente e succintamente le stesse ragioni del mio dissenso che hanno ispirato oggi il mio intervento. Nella riunione successiva, si è arrivati invece all'approvazione, ritenendosi che l'Assemblea fosse la sede più idonea per valutare le ragioni pro e contro il disegno di legge, pro e contro gli emendamenti già proposti in quella sede.

Tra gli emendamenti presentati, ve n'è uno diretto ad andare incontro alle esigenze degli uffici inferiori dell'amministrazione giudiziaria e alla necessità di non sguar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

nirli attraverso le promozioni, consentendo al ministro guardasigilli la facoltà, che egli ebbe fino ad epoca assai recente, di conservare temporaneamente, caso per caso, nelle precedenti funzioni, i magistrati promossi ai gradi superiori. L'onorevole ministro guardasigilli ha già espresso in Commissione non solo il suo disappunto, ma quasi il suo sdegno per una simile proposta. Tuttavia, poiché questa vuole ovviare ai pericoli del disservizio, se l'onorevole ministro non si varrà mai della facoltà, qualora la disposizione venisse approvata, non potrà farne carico alla legge, ma a se stesso.

Il guardasigilli ci dice che il disegno di legge sottoposto al nostro esame è diretto a migliorare i servizi dell'amministrazione della giustizia che sono tanto deficitarî per il troppo modesto numero dei magistrati e per la grande mole di lavoro: tenga conto che l'emendamento mira, appunto, ad evitare l'inconveniente.

Io, pertanto, concludo esprimendo il parere — parere non soltanto di questo settore della Camera, ma io credo di poter dire anche di altri settori — contrario nel suo complesso al disegno di legge, dirò « allo stato degli atti », per adoperare la frase dell'onorevole Lecciso nella seduta della Commissione della giustizia del 22 febbraio 1952. Ancor più ferma e più categorica è l'opposizione a che si danneggino in un modo così illogico ed iniquo quei magistrati che — come ho detto e ripetuto — hanno affrontato il concorso sapendo che essi potevano contare sulle vacanze previste e sulle vacanze imprevedute del 1952.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Martuscelli. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Onorevoli colleghi, io credo che le leggi dovrebbero essere studiate con la maggiore attenzione nel momento di formularle, allo scopo di modificarle poi il meno possibile, di modificarle cioè solo nel momento in cui la relativa esigenza corrisponde ad una mutata necessità sociale. Ora, noi assistiamo invece frequentemente al fatto che le leggi vengono modificate appena approvate; oppure, vediamo che, nel momento in cui si attende una riforma di carattere generale che regoli una intera materia, si fanno delle leggi, per dire così, che modificano in piccola parte la materia stessa. Naturalmente, ciò genera degli inconvenienti, poiché il regolamento generale di tutta la materia dovrà poi tener conto delle nuove modificazioni, e magari modificare per necessità di coordinamento le modificazioni recentissime, con la conseguenza di dover regolare e cambiare ripetuta-

mente la materia che era stata già regolata in un certo senso per molti anni.

L'inconveniente assume maggiore consistenza per questa ragione: quando si passa da un regime legislativo ad un altro in una determinata materia, avviene sempre che vi siano degli interessi che vengono sacrificati e degli altri che se ne avvantaggiano. Ora, è bene che ciò avvenga il meno possibile. E questa è la ragione per cui giustamente l'onorevole Capalozza ed io stesso rilevammo dinanzi la Commissione dell'interno, in sede di parere alla III Commissione su questo disegno di legge, che trovandoci di fronte alla imminente modifica dell'ordinamento giudiziario, e cioè ad una legge che dovrà disciplinare l'intera materia delle promozioni e della carriera dei magistrati, non ci sembrava che fosse il caso di adottare una modificazione del sistema di queste promozioni. Una siffatta modificazione potrebbe spiegarsi solo se si dovesse correggere qualcosa che non potesse proprio andare, qualcosa che veramente avesse dimostrato in pratica di essere inattuabile, se ci trovassimo di fronte ad inconvenienti di carattere insuperabile; solo allora, nonostante l'imminente riordinamento generale della materia, avremmo ugualmente il dovere di occuparci dell'inconveniente, allo scopo di eliminarlo al più presto le conseguenze negative. Ma qui si tratta semplicemente di alcune pennellature e di alcune modificazioni di carattere tecnico, che possono anche essere, per lo meno in parte, giuste e fondate, ma che non hanno quel tale carattere di urgenza da rendere necessario far precedere l'ordinamento giudiziario con le relative modificazioni, quali quelle proposte con la presente legge.

E fra gli inconvenienti che si verificano con l'attuazione della presente legge noi ne abbiamo segnalato uno, per il quale solo con sorpresa mi sembra aver rilevato che l'onorevole ministro non sia d'accordo, e dico con sorpresa perché la segnalazione è diretta al suo senso di giustizia oltreché al suo senso di equanimità. Egli ha detto che qui ci stiamo occupando di un gruppo di interessati. È evidente che ogni volta che c'è un passaggio da una legge a un'altra ci sono degli interessi che vengono colpiti e degli altri che vengono favoriti e il gruppo degli interessati colpiti può essere più o meno numeroso; ma noi non ci dobbiamo preoccupare di questo, bensì del fatto che esista o non esista una questione di giustizia che si opponga alla lesione di determinati interessi. Se essa vi è, se vi sono interessi meritevoli di tutela, allora, vi sia una sola persona o una numerosa categoria di danneggiati, mi pare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

che il nostro senso di giustizia debba ugualmente evitare la lesione rilevata.

Ora qui che cosa abbiamo? Io voglio riprendere l'argomento del collega Capalozza. Il sistema che fino ad oggi ha funzionato nel delicatissimo campo delle promozioni dei magistrati della corte d'appello e della Corte di cassazione è il seguente: ogni anno viene bandito un concorso per i quattro decimi delle vacanze previste (ossia sicure) per l'anno successivo. Così, se si prevede che vi siano trenta vacanze; cioè trenta posti sicuramente disponibili per l'anno successivo, si mettono a concorso quattro decimi di questi trenta posti, ossia dodici, per attribuirli ai vincitori del concorso. Gli altri sei decimi vengono attribuiti per scrutinio.

Oltre alle vacanze previste, cioè a quelle che matematicamente si dovranno verificare e che possono prevedersi anche numericamente fin dall'anno precedente, vi sono però le cosiddette vacanze imprevedute, cioè quelle che avvengono per morte, o per dimissioni, le quali tuttavia si verificano sempre in un certo numero medio, che nella specie mi pare sia per i magistrati della corte d'appello una trentina. Questi posti vengono, col sistema attuale, attribuiti per cinque decimi agli idonei, non graduati fra i vincitori del concorso. Dimodochè, quelli che hanno partecipato al concorso sanno che non solamente i vincitori saranno promossi, ma che vi saranno anche altre promozioni per coprire i posti delle vacanze imprevedute dell'anno successivo, che sono in media trenta, come abbiamo visto. Metà di questi trenta posti corrispondenti alle vacanze imprevedute verranno attribuiti agli idonei del concorso. Ho sentito una interruzione del ministro che diceva: questi sono magistrati non idonei, e quindi... incapaci. Mi permetto di protestare.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho detto questo.

MARTUSCELLI. Ma anche eliminando questa espressione, così come se non fosse stata pronunciata, resta sempre l'altra che essi sarebbero i « non idonei ». Non è esatto, onorevole ministro: sono invece gli « idonei », benché non vincitori del concorso. Perché la legge presuppone che queste vacanze imprevedute vengano attribuite agli idonei del concorso; mentre i non idonei, cioè quella categoria corrispondente a quella immeritata qualificazione del ministro, non verranno promossi, neanche se ci sono dei posti in eccedenza. È iniquo sottrarre questi posti agli idonei per un concorso che ha già avuto luogo, e l'onorevole Capalozza accennava

per essi alla lesione di una aspettativa legittima, o di un vero e proprio diritto quesito, nonché alla possibilità di un ricorso giurisdizionale. Anche a non condividere una simile possibilità, è necessario però richiamare la vostra attenzione sul rilievo che la Camera si è sempre preoccupata, come un dovere di giustizia e di equanimità, di non togliere dei posti o di non modificare il regime di un concorso quando il concorso è già stato espletato.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non si tratta di un concorso.

MARTUSCELLI. Potrei citare i casi di concorsi, nelle più diverse amministrazioni, in cui ci siamo sempre preoccupati di questo, perché abbiamo fatto il seguente ragionamento: colui che partecipa ad un concorso considera che ha quelle determinate possibilità offertegli dalle vigenti leggi regolatrici. Ora, se in seguito, mentre il concorso è in via di espletamento, si modificano e diminuiscono queste possibilità, si viene evidentemente a ledere le aspettative degli interessati, che sono aspettative ragionevoli, perché sono quelle di colui che confida nel legislatore, confida che lo stesso non abusi del suo potere.

Voi volete modificare una legge. A me pare che non vi sia una vera urgenza giustificatrice di una simile modifica, con la quale si vengono a togliere le vacanze imprevedute dalla ripartizione fatta nello stesso anno, e si attribuiscono al concorso dell'anno successivo. Ma se pure volete attuarla, aspettate che sia espletato il concorso già iniziato. Qui — chiedo scusa se mi ripeto, ma vorrei che la questione fosse ben presente a tutti i colleghi — noi abbiamo un concorso per le vacanze previste per il 1952; però, contemporaneamente, i concorrenti oltre a beneficiare, se vincitori, di quattro decimi delle vacanze previste, beneficieranno anche con la sola idoneità dei cinque decimi delle vacanze non previste del 1952. Con l'attuale disegno di legge, invece, queste vacanze imprevedute si vogliono adesso riportare a nuovo, così come se si trattasse della partita di un bilancio commerciale, e sbalzare all'anno successivo. Ella forse, onorevole ministro, mi potrà opporre che ci sono degli aumenti di posti, ma questa è un'altra considerazione.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma sono passati da 17 a 64: il vantaggio lo vogliono prendere, il danno no.

MARTUSCELLI. Ma questi vantaggi sarebbero spettati egualmente; volete compensare una lesione della giustizia con una concessione di grazia. Voi venite a sottrarre le 30-35 vacanze imprevedute; e questo non po-

tete negarlo. Con ciò voi danneggiate coloro che si aspettavano di entrare in base non alla vincita, ma in base alla graduatoria di semplice idoneità. E quello che è più grave è che questo concorso è già in via di espletamento e sta anzi per aver termine. Potrebbe anzi darsi che il concorso termini prima che il Senato abbia approvato questa legge (a meno che voi non tratteniate la graduatoria, il che sarebbe anche meno simpatico). In questo caso, coloro che già hanno maturato il diritto a ricoprire quel posto, pur essendo stati classificati come semplici idonei, avrebbero maturato a loro favore un vero e proprio diritto quesito. Ora, siamo d'accordo che la legge può anche violare un diritto quesito, ma credo che precedenti di questo genere non facciano onore al legislatore.

Ed allora, che cosa avverrebbe? Se cioè, ripeto, questa legge venisse pubblicata dopo che il concorso fosse stato già espletato, che fareste degli idonei che vengono in graduatoria subito dopo i vincitori, per i quali cioè il diritto al posto è già maturato senza discussione, in quale condizione verrebbero essi a trovarsi?

Dovreste solo annullare la promozione già concessa; e siccome questo non ci sembra rispondente ad una corretta prassi legislativa, chiediamo in nome di un elementare senso di giustizia e di equanimità che ciò sia corretto.

La I Commissione fu unanime su questo punto, tanto è vero che l'onorevole Rocchetti, relatore in seno alla Commissione stessa, discusse con me su questo punto, osservando che il rilievo era superfluo, perché già la legge si era preoccupata di salvaguardare queste vacanze imprevedute in favore dei concorrenti del 1951, dato che il concorso è in via di espletamento. Questo opinava l'onorevole Rocchetti, e tuttavia, su mia richiesta, fu dato parere favorevole alla III Commissione, a condizione che fossero salvaguardati i diritti di coloro che già avevano partecipato al concorso nell'anno 1951.

È perciò che esamineremo la possibilità di essere favorevoli a questa legge solo nel caso che sia accolto questo emendamento. In caso contrario, non ci sentiamo comunque di potere essere favorevoli.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Casalnuovo. Ne ha facoltà.

CASALNUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli interventi degli onorevoli Capalozza e Martuscelli — con i quali, quando si discute sul piano tecnico e non sul piano politico, mi capita sovente di essere d'accordo — rendono particolarmente rapido

e conciso il mio discorso, poiché, in sostanza, sono pienamente d'accordo col punto di vista che essi hanno illustrato. E poiché, d'altra parte, l'argomento è così circoscritto in precise e categoriche osservazioni, non sarebbe possibile fare un lungo discorso, senza incorrere in ripetizioni inutili e noiose.

Il punto fondamentale del mio breve intervento è appunto quello di esprimere la mia adesione al concetto espresso sia dall'onorevole Capalozza, sia dall'onorevole Martuscelli.

Naturalmente, il disegno di legge, che l'onorevole ministro guardasigilli porta alla nostra valutazione per l'approvazione, ha uno spirito informatore dal quale — serenamente — non è possibile dissentire: lo spirito informatore è indubbiamente quello di conferire sempre maggior prestigio alla funzione giudiziaria, di arrivare ad una selezione sempre più rigorosa dei rappresentanti dell'organo giudiziario man mano che si avvanza nella loro carriera. E specialmente in ordine ai motivi fondamentali, nei quali questo spirito informatore è tradotto e realizzato, penso che si possa essere tutti d'accordo nell'approvazione. I due motivi fondamentali sono richiamati nella relazione dell'onorevole ministro guardasigilli, sono ripresi nella relazione della Commissione, redatta così acutamente dall'onorevole Lecciso.

Il primo di questi punti è quello inteso ad ovviare all'inconveniente verificatosi negli anni precedenti per l'incertezza del numero delle cosiddette vacanze imprevedute. È naturalmente, da parte di un osservatore obiettivo e sereno, non si può dissentire: è buona norma che, quando si bandisce un concorso, si sappiano in maniera precisa i posti messi a concorso, si sappia in partenza quale debba essere il numero dei vincitori.

Siamo perfettamente d'accordo.

Invero, per una strana situazione determinata dal sistema accolto nell'ordinamento giudiziario vigente, si arrivava a questa stranezza: che in partenza ci si imbarcava verso un approdo di 13-14-15 elementi e si correva il rischio di arrivare con una coorte di elementi. Non vorrò dire che, in sostanza, anche secondo le norme accolte nell'ordinamento giudiziario, coloro che venivano a fruire della promozione, ad avvantaggiarsi in seguito al sistema delle vacanze imprevedute non fossero meritevoli. Su questo punto io dissento da lei, onorevole ministro. Coloro che arrivavano ad avvantaggiarsi della situazione delle vacanze imprevedute, secondo il sistema accolto dall'ordinamento giudiziario,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

erano già stati ritenuti meritevoli dalla commissione: non vincitori, ma idonei. Vi era una classifica di idonei: classifica di idonei, che era destinata a tradursi in classifica di vincitori attraverso le vacanze impreviste.

Quindi, la possibilità di fare di un idoneo un vincitore era cosa che la commissione già conosceva, perché naturalmente le vacanze impreviste potevano verificarsi. Potenzialmente l'idoneo era dunque un vincitore. Non si trattava di premiare delle persone che non meritassero il premio. Erano magistrati tutti ritenuti idonei. Comunque, ripeto, è buona norma che si fissi in maniera precisa il numero dei posti messi a concorso. E su questo credo che non si possa dissentire.

Così come non pare possibile dissentire dall'altro punto fondamentale, nel quale si realizza lo spirito informatore del disegno di legge: secondo punto fondamentale che inserisce al periodo di permanenza dei magistrati in ciascun grado della carriera giudiziaria. È detto in maniera molto esatta nella relazione del ministro guardasigilli, come su tal punto il disegno di legge, per quanto concerne la promozione a consigliere di corte di appello, tenda ad accelerare i termini, perché, in sostanza, quando i magistrati sono rimasti per 16 anni nella carriera giudiziaria possono ben essere ritenuti meritevoli di salire al gradino superiore, con la promozione al grado di consigliere di corte d'appello. Dall'altra parte, però, con grande criterio di opportunità, il disegno di legge mira a far sì che il periodo di permanenza nel grado di consigliere di corte d'appello sia un pochino più lungo. Si tratta di un anno: da sei a sette anni, praticamente. E in effetti, quando un consigliere di corte d'appello deve essere promosso a consigliere di Corte di cassazione non cade il mondo che resti un anno di più ad esplicare la funzione di consigliere di corte d'appello, perché prima di arrivare a far parte del supremo collegio regolatore di tutta quella che è la giurisprudenza, di tutti quelli che sono gli indirizzi nella interpretazione della legge, è bene che si affini un po' lo spirito con la esperienza e la pratica e che si approfondiscano gli studi.

Quindi, su questi due dati fondamentali ritengo che il disegno di legge possa e debba essere dagli onesti condiviso, perché, in effetti, tende al miglioramento, al maggiore potenziamento della funzione giudiziaria, che è all'apice delle funzioni del paese.

Detto questo, debbo però aggiungere come sorgano in effetti dei notevoli motivi

di perplessità in relazione a quanto hanno esposto gli onorevoli Capalozza e Martuscelli: motivi di perplessità che non possono ritenersi superati dalle considerazioni svolte dall'onorevole Lecciso nella relazione della nostra Commissione; perplessità che restano dal punto di vista transitorio, ed ineriscono alla tempestività dell'approvazione del disegno di legge.

Onorevole ministro, in sostanza, che cosa si dice da parte dei colleghi che mi hanno preceduto? Si sostiene: un vero motivo di urgenza non vi è; si aggiunge: si può benissimo aspettare.

Il ministro guardasigilli ha già preannunciato, se non erro, la presentazione imminente del disegno di legge che modifica l'ordinamento giudiziario. Se le mie notizie sono esatte, pare che in sede di discussione del bilancio della giustizia davanti all'altro ramo del Parlamento ella abbia addirittura affermato che, prima delle vacanze estive, presenterà al Parlamento il disegno di legge di modifica dell'ordinamento giudiziario. Quindi siamo alla vigilia di una integrale innovazione legislativa.

Esprimo qui un concetto che ho già avuto occasione di esprimere in relazione, per esempio, alle modifiche dei codici, quando, con taluni provvedimenti di legge sporadici, particolari, si è cercato, da parte delle Camere, di anticipare la riforma dei codici su argomenti particolari. In sostanza, se stiamo per modificare questi codici, è inutile presentare disegni di legge che appesantiscano l'interpretazione dell'attuale legislazione con delle anticipazioni per quanto concerne quelle che saranno le future modifiche. Lo stesso caso si riproduce oggi.

È lo stesso principio che si rinnova.

Se vi è un ordinamento giudiziario che va revisionato integralmente, in modo che risulti adeguato alle nuove esigenze delle norme costituzionali; se il disegno di legge di revisione dell'ordinamento giudiziario sarà presentato al Parlamento da qui a qualche mese appena; perché non dare sfogo alle esigenze, sia pure di un limitato gruppo di magistrati (che però è un gruppo di magistrati che non ha demeritato) e che resterebbe seriamente danneggiato dall'affrettata approvazione di una parziale riforma?

Altri motivi di perplessità ineriscono particolarmente al concorso per la promozione a consigliere di corte di appello. Essi si prospettano all'esame della nostra Camera come un problema di coerenza, vorrei dire come una questione di principio. Per quanto

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

riguarda appunto il concorso per la promozione a consigliere di corte di appello, va ricordato che la Camera, su un emendamento proposto dall'onorevole Ferrandi, in occasione della discussione della legge per l'aumento dell'organico della magistratura (emendamento accolto dal Governo: rappresentava allora il dicastero di grazia e giustizia l'onorevole sottosegretario Tosato), ritenne giusto che, dei nuovi posti di magistrati di appello, 40 andassero al concorso del 1951 per il 1952. Si tenne allora nel giusto conto il fatto che nel 1951 si sarebbero presentati per la prima volta al concorso in appello i magistrati entrati in carriera nel 1935, anno nel quale furono ultimati 4 concorsi, 2 per uditori di pretura e 2 per uditori di tribunale. Si ritenne di conseguenza che questi 40 posti in più di quelli che sarebbero stati messi a concorso come vacanze previste più le vacanze imprevedute dell'anno (normalmente da 15 a 20) avrebbero costituito un numero più che sufficiente, perché i migliori fra i magistrati entrati nel 1935 potessero essere promossi al grado di consigliere di corte di appello.

Se ora, onorevole ministro, venisse approvato il nuovo disegno di legge così com'è, si toglierebbe quel diritto ai magistrati del 1935 che sono sotto concorso: il diritto precisamente di beneficiare delle vacanze imprevedute, e si verrebbe quindi ad agire in senso perfettamente contrario a quello accolto da parte della Camera due anni fa, senza che in questi due anni sia intervenuto alcun fatto nuovo diretto a far modificare l'opinione della Camera in materia. L'onorevole ministro vorrà tener conto di questa osservazione che, a mio modo di vedere, ha il suo peso.

La situazione più delicata, poi, è appunto quella segnalata dai colleghi che mi hanno preceduto. Vi sono in via di espletamento due concorsi: uno per la promozione a consigliere di corte di appello, l'altro per la promozione a consigliere di Corte di cassazione. Le commissioni lavorano da tempo, perché naturalmente, secondo l'ordinamento giudiziario, dovendo essere banditi i concorsi nel primo trimestre di ogni anno, si tratta dei concorsi banditi entro il marzo del 1951.

Quindi vi sono due commissioni che lavorano da circa un anno...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lavorano da pochi mesi: da dopo che ho presentato il disegno di legge.

CASALINUOVO. Va bene. Sono commissioni che staranno, comunque, per completare il loro lavoro, per rassegnare le loro decisioni. E allora come si fa, onorevoli colleghi,

a porre, mentre sono in corso di espletamento due concorsi, questa nuova legge che modifica completamente quelle che erano in partenza le possibilità di affermazione dei candidati ai due concorsi stessi?

Vi è una certa risposta all'argomento, che poi ha formato oggetto di discussione da parte degli altri colleghi che mi hanno preceduto, nella relazione dell'onorevole Lecciso, relazione che è stata ripresa da altri colleghi. Leggo in essa: « Si è anche rilevato che l'attuazione delle norme contenute nel disegno di legge sarebbe di pregiudizio per i magistrati che, avendo raggiunto nel 1951 l'anzianità minima necessaria, partecipano al concorso bandito in quell'anno per le vacanze previste ed imprevedute dell'anno 1952. Ma la vostra Commissione ha ritenuto che non possa parlarsi di « legittima aspettativa » e tanto meno di « diritto quesito », anche perché, in buona sostanza, si tratta di dare alla materia più corretta regolamentazione con la precisa determinazione preventiva dei posti da attribuire al concorso e allo scrutinio, e di eliminare gli inconvenienti che si sono verificati per effetto di una incertezza, che allo stato attuale permane fino al 31 dicembre di ogni anno, circa il numero delle promozioni da conferire agli idonei dei concorsi in base alle vacanze imprevedute ».

Come avete sentito, sia l'onorevole Capalozza che l'onorevole Martuscelli hanno ripreso questa espressione « legittima aspettativa » e « diritto quesito ». Io, ponendomi da un punto di vista più obiettivo, non parlerò né di « legittima aspettativa », né di « diritto quesito ». Indubbiamente ha ragione la Commissione, la cui voce mi giunge attraverso la parola forbita dell'onorevole Lecciso, quando esclude che possa parlarsi di una legittima aspettativa o di un diritto quesito.

Lasciamo andare le espressioni; ma, onorevoli colleghi, la situazione va valutata anche in maniera diversa. In sostanza il concorso per questi magistrati non è un concorso obbligatorio: appunto come concorso è un concorso facoltativo. I magistrati si presentano liberamente e volontariamente a sostenere e ad affrontare il rischio del concorso. Naturalmente, se il magistrato sa, presentandosi al concorso, di poter fruire delle vacanze imprevedute degli anni successivi, di poter fruire cioè, in aggiunta alle vacanze previste e poste specificamente a concorso anche di un altro numero più o meno rilevante, elastico di vacanze imprevedute; il magistrato può fare i suoi calcoli con la sua coscienza e le sue capacità e decidere di presentarsi. Invece,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

strada facendo, quando il magistrato si è già così esposto, quando il magistrato ha già affrontato il rischio del concorso sapendo di poter fruire delle vacanze imprevedute e su di esse poggiando anche i suoi calcoli, gli si sbarra la strada e lo si fa cadere. Onorevoli colleghi, badate alla gravità di questo principio!

Capisco: l'uomo politico può affrontare le elezioni e può cadere, e quando l'uomo politico è caduto nulla di grave succede; ma sbarrare così la strada al magistrato che si è presentato al concorso in seguito alla interpretazione esatta di un ordinamento giudiziario che non poteva nemmeno lontanamente prevedere che fosse, nel corso dell'espletamento dei lavori di concorso, modificato, è cosa che non mi pare rispondente a principi di equità, di opportunità: a quei principi di giustizia che il magistrato è chiamato ad applicare. L'insuccesso in un concorso è cosa che resta nella carriera del magistrato e pesa sul suo avvenire, segnando conseguenze materiali e morali notevolissime.

Lasciamo andare la questione della legittima aspettativa e del diritto quesito, e fermiamoci su questa considerazione.

Allora noi, praticamente, che cosa vi chiediamo? Soltanto di non rendere retroattiva la legge, di farla funzionare per i concorsi degli anni venturi.

Naturalmente, nei prossimi anni il magistrato saprà che sulle vacanze imprevedute non avrà più possibilità di fare affidamento. Il magistrato saprà che i posti messi a concorso saranno 30, 50, 60: farà i suoi calcoli, valuterà le sue possibilità, riterrà o meno di affrontare il concorso e di esporsi.

Quindi, per gli anni prossimi, appunto per lo spirito informatore del disegno di legge che io condivido, ritengo che il principio vada senz'altro approvato: ma modifichiamo la data di entrata in vigore della legge, prevista nell'articolo 5! Ed ho inteso così anche svolgere ed illustrare l'emendamento presentato da me e da altri colleghi; emendamento quindi che non avrà bisogno a suo tempo di nuova illustrazione. Spostando la data di cui all'articolo 5 noi renderemo operante il disegno di legge per i prossimi anni. Vogliamo, del resto, una conferma autorevole, onorevoli colleghi, della fondatezza di queste mie osservazioni riguardo l'opportunità e la giustizia di una innovazione del genere? La troviamo in un recente bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, ove sono contenuti due decreti ministeriali, in data 31 marzo 1952, che bandiscono un primo concorso per titoli a 10 posti di magistrato di Cassa-

zione e un secondo concorso, pure per titoli, a 19 posti di magistrato di corte d'appello, da conferirsi entrambi nel 1953. Poiché il 31 marzo era già stato presentato al Parlamento il disegno di legge del quale discutiamo, che reca la data del 17 gennaio corrente anno, il ministro, pur emanando i decreti stessi (che bandiscono i concorsi con le norme attuali dell'ordinamento giudiziario), ha dovuto porre un'avvertenza di cui, per la verità, io non intendo bene il contenuto e il valore giuridico, non figurando in essa la firma del ministro e non facendo essa parte del decreto stesso. Tale avvertenza è del seguente tenore: «Si fa presente che è attualmente in corso un disegno di legge che modifica il sistema delle promozioni in corte di appello e di Cassazione; pertanto i concorsi indetti con i decreti che precedono non saranno definiti qualora l'anzidetto disegno di legge sia approvato dal Parlamento». Con il che l'onorevole ministro ha molto esattamente ritenuto di porre in mora i magistrati che affronteranno il concorso bandito per il 1953.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Poiché, se questo disegno di legge sarà approvato, entrerà in vigore un nuovo sistema per cui i concorsi non si bandiranno più in marzo ma in gennaio, è evidente che i decreti del 31 marzo del corrente anno decadranno, e con essi i concorsi già banditi. Questo è il valore dell'avvertenza.

CASALINUOVO. D'accordo, ma perché non si è fatta la stessa cosa per coloro che hanno partecipato al concorso dell'anno scorso? Essi sono stati invitati a partecipare liberamente al concorso; nel momento in cui presentavano la candidatura sapevano però di poter fruire, oltre che dei posti derivanti dalle vacanze previste, anche di quel numero elastico di vacanze imprevedute che normalmente viene a rendersi disponibile ogni anno.

Mi sembra, insomma, che vi sia un complesso di ragioni (sulle quali non insisterò, limitandomi ad associarmi a quanto hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto), le quali consigliano di soprassedere dall'esame di questo disegno di legge, senza peraltro respingerlo. Siamo cioè d'accordo sullo spirito informatore, sulla necessità di una riforma del sistema attuale vigente in materia di concorsi giudiziari; ma dissentiamo in ordine alla retroattività con cui si vorrebbe far funzionare il meccanismo del disegno di legge. Per questo ho presentato un emendamento, con il quale chiedo di sostituire, nell'articolo 5, la data del 1° gennaio 1953 a quella del 1° gennaio 1952.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Devo rilevare ancora come non sia un buon sistema quello di presentare a gennaio inoltrato (il 17 gennaio 1952) un disegno di legge, chiedendo che abbia vigore dal 1° gennaio 1952. Se la data fosse stata superata nelle more dei lavori parlamentari dopo la presentazione del disegno di legge, il discorso sarebbe lo stesso, ma per lo meno potrebbe emergere qualche profilo da sfruttare in contrario: ma, se viene presentato oggi in Parlamento un disegno di legge chiedente che il Parlamento stabilisca che esso abbia ad aver valore dall'anno scorso, restano vulnerati in partenza quei canoni fondamentali della nostra legislazione che fanno ribellare la coscienza giuridica di fronte alla possibilità del valore retroattivo da attribuire alla legge.

È bene quindi che il Parlamento, approvando oggi, cioè nell'anno 1952 inoltrato, il disegno di legge, sostituisca alla formula « la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952 » l'altra formula « la presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953 ».

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Caserta. Ne ha facoltà.

CASERTA. Onorevoli colleghi, devo esprimere anch'io il mio dissenso sul presente disegno di legge, e sono dolente di farlo perché mi rendo perfettamente conto dello spirito che ha animato il ministro e dei gravi inconvenienti dell'attuale ordinamento giudiziario ai quali egli tende a ovviare. Qui siamo in un argomento che pochi conoscono: il sistema dei concorsi: ed io per primo confesso che mi trovo in una specie di labirinto nel quale non è agevole muoversi. Il ministro è certo molto più esperto. Comunque, se avessimo vaghezza di trattare a fondo l'argomento, verrebbero fuori cose strane, perfino amene. Si saprebbe, per esempio, che il sistema dei concorsi dei magistrati è fatto con triplice procedimento: per esami, dei quali si servono pochi (sono pochi infatti i magistrati che hanno fatto la loro carriera superando il concorso per esami); per titoli, ch'è il metodo ordinario; oppure con avanzamento per anzianità. V'è una certa aliquota che si divide, vi sono certi criteri secondo i quali il ministro all'inizio dell'anno assegna, ai magistrati che partecipano a questi concorsi per titoli, un bimestre o un trimestre, dal quale periodo questi magistrati devono scegliere le sentenze che hanno redatto.

Io non voglio fare insinuazioni sul come sono redatte le sentenze, e ammetto che i magistrati facciano tutti il loro meglio e presentino il frutto genuino del loro valore. Ma l'inconveniente non è questo: è che, data l'interferenza della duplice forma di concorso, si

verifica frequentemente la situazione assurda, dirsi grottesca, di un magistrato il quale è bocciato nel concorso per titoli ed è promosso per anzianità...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. E viceversa.

CASERTA. ...e viceversa, dal che si deduce che si può talvolta fare carriera non in base alla dottrina assorbita e alle sentenze redatte, in virtù degli anni trascorsi e dei calendari sfogliati.

Tutto questo evidentemente denota un vizio: quindi è doveroso intervenire. Quando il ministro si è prefisso di intervenire in questa materia e di correggere questi inconvenienti, non si può che essere d'accordo con lui e plaudire alla sua iniziativa. Senonché, la perplessità che spinge me nell'esprimere queste poche osservazioni nasce da questo: col progetto in esame si viene incontro veramente a questi inconvenienti? si risolve il problema dei concorsi dei magistrati?

Quando discutemmo questo problema in sede di Commissione, ella, onorevole ministro, disse: è verissimo che non risolviamo il problema, però se non possiamo ottenere cento, contentiamoci di ottanta. Ora, se dobbiamo contentarci di questo ottanta con una certa improvvisazione, con gli inconvenienti lamentati poco fa e soprattutto senza organicità nella risoluzione dell'intero problema, io credo che convenga a tutti attendere.

V'è una obiezione che ho avuto l'onore di fare in Commissione ma che mi sembrò cadere, non dirò nella noncuranza, ma nella scarsa attenzione (eppure mi pare molto soria). Noi abbiamo una precisa norma transitoria della Carta costituzionale, la VII, secondo cui, finché non vi sarà il nuovo ordinamento giudiziario, bisogna osservare l'attuale. Ora, il relatore ha voluto rispondere a quella mia obiezione, che allora cadde nel silenzio, asserendo che questa argomentazione non ha fondamento per un duplice motivo: il primo è che quella disposizione transitoria « non vieta l'emanazione di norme che nello spirito della Costituzione modificano l'attuale sistema, anche senza attendere la riforma generale »; il secondo è che « l'inesistenza di tale divieto è stata confermata dal Parlamento, quando è stata approvata la legge che distingue i magistrati secondo le loro funzioni ».

Io ho molta stima per l'onorevole Lecciso, ma mi permetto di dire che queste due argomentazioni non mi convincono affatto.

Non mi convince la prima: che cosa vuol dire che la norma costituzionale ha sancito il principio che non si possa modificare l'at-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

tuale sistema a meno che ciò non avvenga nello spirito della Costituzione? Quando si è dettata quella norma e si è vietato di legiferare parzialmente in materia di ordinamento giudiziario fino a quando non si sarà modificato tutto l'ordinamento, è evidente che la Costituzione non poteva che dare una norma tassativa che non ammettesse deroghe. Non si dica: si tratta di modifiche secondo lo spirito della Costituzione. La Costituzione non poteva prevedere una modifica contro il suo spirito! È logico. La Costituzione ha detto: voi, futuri legislatori, potrete legiferare in materia di ordinamento giudiziario solo quando rivedrete totalmente la materia: modifiche parziali non potete farne. Questo è lo spirito, questa è la lettera della VII disposizione transitoria.

Né vale il secondo argomento, secondo cui il Parlamento avrebbe già non dico violata, ma superata quella norma, interpretandola in senso estensivo, allorché si è trattato di approvare la legge che distingue i magistrati secondo le funzioni. No, onorevole Lecciso, perché in quel caso, quando noi votammo la legge sulle funzioni e sullo sganciamento della magistratura, v'era una norma direttiva, programmatica della Costituzione, che ce lo imponeva: non facemmo che tradurre quella disposizione in una formula giuridica...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma se abbiamo soppresso i primi pretori!...

CASERTA. A parte il fatto che ciò poteva rientrare precisamente nella norma costituzionale che ci impone di determinare i magistrati secondo le loro funzioni, si potrebbe anche dire che, se pure si è violata una volta la legge (sempreché di violazione possa parlarsi), non è il caso di ripetersi.

Ma, in questa materia, si sta procedendo con una certa frammentarietà che non chiarisce le idee, anzi, finisce fatalmente col confondere le poche direttive consacrate dalla tradizione che vi sono.

Siamo intervenuti in materia di ordinamento della magistratura, sulle funzioni e sull'adeguamento economico dei magistrati. In questa ultima legge, nel 1951, abbiamo fissato persino una norma sul biennio di attesa che si imponeva ai candidati a concorsi per la magistratura, e, a distanza di sei mesi, abbiamo fatto un'altra legge in cui quel bimestre è diventato un anno.

Giunti a questo punto, bisogna dire che questa è una materia nella quale veramente occorre intervenire: attraverso la nostra esperienza di uomini che comunque avviciniamo

la giustizia, sentiamo che è necessario intervenire; ma non in questo modo frammentario.

Un'altra osservazione. L'attuale disegno di legge si è preoccupato di un solo profilo: del profilo delle vacanze previste o non previste. È inutile che ribadisca i concetti già espressi da altri colleghi: mi pare che le loro argomentazioni siano di una solidità e di una serietà che non occorre sottolineare. Ma, indipendentemente da questo, onorevole ministro, io chiedo se era proprio il caso di intervenire su un dettaglio il più modesto, urtando per di più contro la legittima aspettativa o le norme di giustizia o i criteri fondamentali del vivere sociale, chiamateli come volete: perché un cittadino che si fida della parola d'onore di uno Stato che bandisce un concorso e vi partecipa non può poi vedersi mutare le condizioni del bando: tutto ciò mi pare creerà una certa perplessità nel cittadino, se domani dovesse presentarsi ad un altro concorso. Perciò penso che questa legge debba essere maturata e possa rientrare nell'ambito di tutto l'ordinamento giudiziario. Se però l'onorevole ministro, per motivi rispettabilissimi, dato che egli conosce la materia meglio di me, ritiene assolutamente necessario e indispensabile in questo momento intervenire su questo dettaglio, che a mio avviso non è importante, allora credo si debba ripiegare su quella subordinata proposta da ultimo dall'onorevole Casalinuovo: cioè si inserisca una norma con cui non si esclude l'applicazione della legge al concorso attuale, ma si mantiene in vigore l'attuale norma in modo che la legge non abbia effetto retroattivo ed i partecipanti ai concorsi in atto non siano danneggiati.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LECCISO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia è stata esposta nella chiara e perspicua relazione ministeriale e nella relazione, per quanto modesta, che ho avuto l'onore di presentare. Mi sia consentito ora di ribadire — anche in rapporto ai rilievi che sono stati mossi dagli onorevoli Capalozza, Martuscelli, Casalinuovo e Caserta, ed in relazione agli emendamenti presentati, sui quali torneremo nella sede opportuna — che la Commissione, pur essendosi originariamente manifestata alquanto perplessa sulla opportunità di emanare norme frammentarie in attesa della riforma dello ordinamento giudiziario, ha finito col riconoscere l'urgenza dell'approvazione di questo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

disegno di legge nel testo presentato dal Governo, ritenendo questo un primo passo verso quel migliore ordinamento che viene da tutti auspicato, come anche in questa sede si è potuto rilevare attraverso le critiche degli oratori intervenuti nel dibattito.

I punti salienti del disegno di legge sono due: ripartizione dei posti disponibili in relazione alle vacanze previste dell'anno in cui sono indetti i concorsi ed alle vacanze imprevedute dell'anno precedente; disciplina delle norme inerenti ai concorsi per quanto riguarda la data della loro indizione ed i requisiti per parteciparvi.

Quanto al primo punto (ripartizione delle vacanze previste), mi pare tutti siano d'accordo nel riconoscerne la bontà dello spirito informatore, anzi la sua necessità (come ha riconosciuto l'onorevole Casalnuovo). L'onorevole Caserta, poi, ha detto addirittura di plaudire alla iniziativa.

Le obiezioni riguardano la tempestività nell'approvazione del disegno di legge. A questo proposito gli onorevoli Capalozza e Martuscelli hanno parlato di legittima aspettativa, anzi, addirittura di diritto quesito da parte dei promovendi che hanno partecipato al concorso del 1951.

Il collega onorevole Casalnuovo ha già risposto su questo argomento, al quale ho accennato nella relazione. Desidero riaffermare che è assurdo parlare di legittima aspettativa o di diritto quesito. Non ho bisogno di ricordare che l'aspettativa corrisponde ad una astratta ed indeterminata possibilità di acquisto di un diritto, o si fonda su di uno stato di cose irrilevante, data la sovranità del Parlamento e la libertà di disposizione dell'ordinamento giuridico in formazione. Si potrebbe, semmai, parlare di speranze.

Ma, onorevoli colleghi, neppure tali previsioni o speranze sarebbero legittime; nè vi sono i motivi di equità o di giustizia ai quali ha accennato l'onorevole Casalnuovo, in quanto l'assegnazione delle vacanze imprevedute, cioè per cause diverse dal collocamento a riposo, secondo l'ordinamento giudiziario veniva compiuta a favore dei magistrati promovibili per scrutinio, restando invariato il numero dei posti messi a concorso, sicché gli idonei non potevano ottenere la promozione a tale titolo.

Fu con l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, che si derogò al sistema, stabilendosi che le vacanze imprevedute erano ripartite in parti uguali fra concorso e scrutinio. «Nelle promozioni in corte d'appello e in Corte di cas-

saione» — dice il primo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale — «la eventuale maggiore disponibilità di posti che si verifichi durante l'anno è attribuita, in deroga al disposto degli articoli 147, secondo comma, e 178, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per cinque decimi ai magistrati compresi nella graduatoria del concorso e per cinque decimi a quelli promovibili a seguito di scrutinio». E l'ultimo comma: «La disposizione si applica anche per le vacanze imprevedute verificatesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma successivamente al 31 dicembre 1943, ferme in ogni caso le promozioni già disposte».

Orbene, quale fu lo spirito di questa norma, che ha un evidente carattere transitorio? Lo scopo fu di coprire, da una parte, i numerosi vuoti allora formati a causa della guerra, dall'altra di evitare che, per effetto delle norme di cui all'ordinamento del 1941, si avvantaggiassero soltanto i promovibili a seguito di scrutinio.

Oggi, questa norma eccezionale e transitoria non si spiega più. Ecco la ragione per cui tutti convengono nello spirito informatore del presente disegno di legge.

Occorre regolarizzare il sistema conferendo le promozioni in relazione alle vacanze conosciute — come del resto avviene in tutti i concorsi — in relazione cioè alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze imprevedute dell'anno precedente, cioè alle vacanze che si sono maturate per effetto di dimissioni, di morte, o altre cause.

L'onorevole Capalozza ha ricordato che circa 300 magistrati partecipano al concorso, ma egli non ha tenuto conto che essi entrarono in carriera nel 1935, quando il numero dei posti a concorso era soltanto in relazione alle vacanze previste, come testè abbiamo visto. Per effetto di tale attribuzione delle vacanze, occorre che i concorsi siano indetti all'inizio dell'anno. Gli è per ciò che il disegno di legge prevede che il concorso debba essere indetto non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

Quanto ai requisiti per partecipare al concorso, è necessario ricordare che, secondo l'ordinamento giudiziario, potevano partecipare al concorso per la promozione in corte d'appello i giudici, i sostituti procuratori e pretori i quale entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso era indetto avessero compiuto almeno 17 anni; i consiglieri di appello erano ammessi al concorso per la promozione in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Cassazione dopo 5 anni di servizio effettivo nel grado entro il 31 dicembre dell'anno in cui il concorso era indetto: rispettivamente 17 e 5 anni. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1370, attualmente in vigore, ridusse a 16 anni il periodo di effettivo servizio in magistratura per partecipare al concorso per la corte d'appello, ma aumentò da 5 a 6 anni la permanenza nel grado di consigliere d'appello per l'ammissione al concorso di consigliere di Cassazione. Con queste successive disposizioni si voleva insomma mantenere immutato il periodo minimo complessivo di 22 anni perché i magistrati potessero raggiungere il grado di consigliere di Cassazione.

Senonché, dato questo aumento del periodo richiesto per l'ammissione al concorso per la Cassazione, rispondeva ad equità inserire una disposizione transitoria: ed è quella racchiusa nell'articolo 4, secondo comma, del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1370. In virtù di tale disposizione transitoria i magistrati che alla data di entrata in vigore della nuova norma avevano già maturato 27 anni di effettivo servizio in magistratura potevano ancora partecipare al concorso per la Cassazione dopo 5 anni di permanenza nel grado di consigliere d'appello, dopo cioè aver maturato il periodo minimo richiesto dall'ordinamento giudiziario. La disposizione manteneva fermo, perequando le varie situazioni, il principio fondamentale secondo cui il periodo necessario per accedere alla Cassazione non poteva essere inferiore ai 22 anni. Ed è inoltre da aggiungere che l'articolo 1 alinea d) della legge 3 febbraio 1949, n. 26, prorogava fino al 31 dicembre dello stesso anno, tra gli altri, l'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1944, n. 438, sia pure limitatamente ai soli effetti giuridici: decreto che era stato emanato per sistemare la situazione dei ruoli nel periodo prebellico. Per effetto di tali disposizioni le promozioni dovevano essere retrodate al momento in cui si erano verificate le vacanze, con la conseguenza che, per un magistrato promosso al grado di consigliere d'appello o di consigliere di Cassazione nel 1947, la decorrenza della promozione stessa era fissata non già dalla data del decreto, bensì dalla data retrodatata corrispondente alla vacanza precedentemente verificatasi. E, poiché in virtù della retrodatazione per la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233, il periodo retrodatato si doveva considerare utile ai fini di ogni ulteriore avanzamento di carriera, ne è derivato che il computo degli anni di permanenza nel

grado è stato in parte fittizio. È evidente che tale situazione doveva essere normalizzata al più presto per evitare che continuassero quelle ingiustizie che l'attuazione di queste leggi ha determinato.

D'altra parte bisogna considerare che, dovendosi secondo il disegno di legge le promozioni conferire con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno in cui si è indetto il concorso, i vincitori conseguirebbero le promozioni con l'anticipo di un anno rispetto alle norme vigenti. Secondo tali norme i concorsi hanno effetto per l'anno successivo, sicché praticamente la promozione alla corte di appello avviene dopo 17 anni e la promozione alla corte di Cassazione dopo 7 anni; quel periodo di 22 anni si è spostato a 24 anni. È stato giustamente ritenuto che l'anticipo di un anno rispetto alle norme vigenti è opportuno per le promozioni in grado di appello, in quanto consente l'acceleramento della carriera ai migliori, mentre non lo è per le promozioni in Cassazione, perché, dice giustamente la relazione dell'onorevole guardasigilli, «la più lunga permanenza nella carriera nella categoria di appello, oltre a giovare alle esigenze del servizio, consente un maggiore affinamento nella esperienza giudiziaria, ch'è indispensabile per le funzioni delle categorie superiori». L'onorevole Capalozza sembra non essere d'accordo con questa proposizione. Egli ha affermato che giurista si nasce. Io sapevo — e credo molti siano d'accordo con me — che v'è una sola categoria di persone che in essa nascono: *poëta nascitur*.

CARIGNANI. E non sempre è così.

LECCISO, *Relatore*. E non sempre è così. Io credo quindi che il giurista, come l'oratore, non nasca tale, ma debba affinare il proprio ingegno attraverso gli studi e l'esperienza perché possa acquistare quell'equilibrio e quel senso del diritto che sono i presupposti per una saggia amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni, mentre rinnoviamo all'onorevole ministro i voti affinché al più presto sia proposto al Parlamento il nuovo ordinamento giudiziario, confidiamo che gli onorevoli colleghi vorranno approvare il disegno di legge nel testo presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli deputati, l'onorevole relatore ha già risposto all'unanime dissenso che si è manifestato nei confronti di questo disegno di legge, in quanto che da tutte le parti della Camera,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

non si sono sentite che voci contrarie. Ritengo però che un più approfondito esame della questione possa per lo meno giovare a far sorgere dei dubbi, così come è accaduto, del resto — e lo ha ricordato, quasi a rimprovero della Commissione, l'onorevole Capalozza — in sede di Commissione di giustizia, la quale, se nella prima seduta in cui fu esaminato il disegno di legge manifestò un quasi unanime dissenso dalle proposte del Governo, riesaminata la questione in una successiva riunione, ritenne di poter ad esse aderire.

Dico subito che tutte le frasi con cui è stato approvato il concetto informatore del disegno di legge (con l'intesa però di rimandare l'attuazione alla sede del riordinamento giudiziario)...

CASALINUOVO. D'accordo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*... mi hanno dato l'impressione di una specie di elogio funebre preventivo. Onorevole Casalnuovo, mi permetta: il giorno in cui entrerà in vigore l'ordinamento giudiziario, questo provvedimento sarà evidentemente da esso assorbito; ed allora il rinviarlo a quel giorno non è sospendere questo disegno di legge, ma è proporre di respingerlo: e non di respingerlo allo stato attuale, ma definitivamente. È quanto dire: il concetto informatore è esatto, ma noi lo respingiamo definitivamente; noi proponiamo cioè la reiezione del provvedimento proposto. Non mi pare vi sia una perfetta coerenza tra la premessa e la conclusione.

Il provvedimento ha come scopo — ed è stato riconosciuto — di elevare il tono della magistratura. E vorrei dire all'onorevole Capalozza ch'egli è incorso in un piccolo infortunio quando ha portato qui un numero del giornale *La Magistratura* dicendo che in esso era contenuta l'espressione di una parte autorevole della magistratura a proposito di questo disegno di legge; perché nello stesso numero si legge testualmente: « Il ministro della giustizia onorevole Zoli, nella seduta del 17 gennaio 1952, ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge contenente disposizioni per le promozioni a magistrato di corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione. Il principio che lo informa, cioè che i concorsi per le promozioni in appello e in Cassazione siano banditi per un numero chiuso di posti non suscettibili di dannose infrazioni quali si sono verificate nel recente passato, merita ampia approvazione secondo ha ritenuto anche il comitato direttivo centrale dell'associazione magistrati ». Aggiunge poi (naturalmente è un organo di categoria o

quasi che parla, e deve tener conto anche di taluni interessi individuali) « salvo quelle norme di carattere transitorio ed emendamenti di dettaglio che possono essere consigliati dalle contingenze ». Venire a dire, dopo questo, che la magistratura si è espressa in senso contrario al disegno di legge è andar contro a quel che risulta dallo stesso documento esibito dall'onorevole Capalozza.

CAPALOZZA. E noi parliamo proprio di quegli emendamenti di dettaglio, e ci opponiamo alla legge solo allo stato delle cose.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, ella ha parlato in genere contro, ed è incappato poi in un secondo infortunio, citando quel consigliere Torrente, valorosissimo magistrato, (il quale ha però del giurista un concetto un po' originale — come ha rilevato l'onorevole Lecciso — quando afferma che giurista si nasce), che, nella interpretazione delle leggi relative alla carriera in magistratura, non è altrettanto felice quanto noi lo riconosciamo felicissimo nella interpretazione in genere del diritto. Perché non è affatto vero che con questo disegno di legge si proroghi di un anno il termine per adire alla Cassazione: infatti, mentre prima il termine era di sei anni, che dovevano essere compiuti nell'anno in cui il concorso era bandito, adesso i sei anni sono compiuti nell'anno precedente: ma è perfettamente la stessa cosa, perché prima il concorso era bandito il 31 marzo di un certo anno e adesso lo si bandisce il 31 marzo dell'anno successivo. Cosicché il 31 dicembre è sempre lo stesso 31 dicembre; solo che prima, poiché il concorso era bandito il 31 marzo di un certo anno, era il 31 dicembre di quel certo anno, mentre adesso, poiché il concorso si bandisce il 15 gennaio, è il 31 dicembre dell'anno precedente, senza nessunissima modificazione. Ed il consigliere Torrente dovrebbe riconoscerlo e dovrebbe essere favorevole al disegno di legge, perché con questo non si porta a 24 anni il termine, anzi lo si riduce da 24 a 23 anni.

Che questo non sia sufficiente a mettere la carriera della magistratura in concorrenza con la carriera nell'Avvocatura dello Stato o nella Corte dei conti siamo perfettamente d'accordo. Su ciò mi sono intrattenuto, come semplice senatore, parlando in sede della legge cosiddetta di sganciamento, dimostrando che la magistratura, nonostante tutto quel che si diceva, restava al quarto posto nel trattamento economico e morale, in quanto che altre carriere hanno una « piramide » diversa (qualcuna è a piramide rovesciata), mentre la piramide della magistratura è a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

base larga. Ma tutto questo non si modifica e non si peggiora con provvedimenti di questo genere.

E veniamo più propriamente al disegno di legge. Qual è la situazione attuale? Vi era una legge del 1941 che dettava talune disposizioni, che sono quelle che vengono riprese nel disegno di legge attuale (perché non si innova niente, non si crea niente di nuovo, ma si ritorna ad una situazione precedente). Nel 1945, essendo stati per molti anni sospesi i concorsi (per tutti gli anni di guerra), fu emanata una norma di carattere eccezionale la quale prevedeva che il concorso perdeva il carattere di concorso: quando infatti si bandisce un concorso per 30 posti e le promozioni arrivano a 70, 80 e anche 100 come in taluni casi, evidentemente non si può più parlare di concorso, ma si è di fronte ad un esame di idoneità, puramente e semplicemente.

Questa norma era indubbiamente comoda e, come tutte le norme comode, ha continuato a restare in vigore, nonostante — come è stato già ricordato, se non erro, dall'onorevole Casalnuovo — sia completamente anomala.

Il ritornare, quindi, alla normalità sarebbe già un primo passo che dovrebbe essere compiuto. Ma vi sono degli inconvenienti gravissimi (non che io abbia una particolare competenza in questa materia, come qualcuno si è compiaciuto di dire, ma vivendo a contatto delle cose la competenza si acquista necessariamente).

Questa situazione impedisce anzitutto di determinare quali potranno essere le esigenze della magistratura in futuro.

Altra volta ho ricordato quale sia una delle cause per cui sempre sono vacanti dei posti nell'organico della magistratura. In base alla legge sulle promozioni e al sistema delle promozioni e al diritto alla promozione, la promozione è un qualcosa che avviene necessariamente.

Il magistrato, in conseguenza di una vacanza che si verifica in alto, viene assorbito dal basso e viene portato in alto, sì che si determina un vuoto, nelle sedie di ultima fila.

Ma le poltrone devono essere sempre piene, salvo le vacanze impreviste se questo disegno di legge sarà approvato, comprese invece le vacanze impreviste se questo disegno di legge non sarà approvato.

Ebbene, per mettere qualcuno a sedere su quella sedia che è rimasta vacante occorrono due anni di tempo: deve essere bandito un concorso, deve essere fatto l'esame di concorso, deve essere successivamente lasciato

un-certo lasso di tempo ridotto temporaneamente a sei mesi prima che il magistrato maturi, cioè possa assumere le funzioni giudiziarie. Quindi, si va vicino ai due anni. Ciò determina una situazione di difficoltà; ma la difficoltà diviene anche maggiore quando non si sappia sino alla fine di un anno quali siano i posti vacanti. Fino al 1° gennaio noi non sappiamo quale sia la situazione, perché, se muore un magistrato, secondo l'attuale sistema, alle ore 23,59 di un anno, vi è l'obbligo, al posto di quel magistrato, di promuoverne un altro.

MARTUSCELLI. Ma vi è il vantaggio della promozione immediata.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Vi è il vantaggio della copertura immediata, onorevole Martuscelli, in quegli altri gradi nei quali non abbiamo deficienza, e dove la giustizia funziona meglio perché vi è una maggiore proporzione fra il lavoro e il numero dei magistrati. Ma si determina necessariamente il vuoto invece fra i magistrati di tribunale, e cioè per l'appunto in quelle magistrature (preture e tribunali) in cui sappiamo che la carenza è maggiore e maggiore è il disfunzionamento: non voglio dire disservizio, perché può sembrare un appunto ai magistrati, mentre vi sono ragioni obiettive che generano il disfunzionamento stesso. Vi è dunque una impossibilità di prevedere e di provvedere in tempo. E questo è uno degli inconvenienti.

Ma vi è un secondo inconveniente, quello riflettente la qualità. Onorevoli deputati, è accaduto che, bandito un concorso per 17 posti, sono stati promossi 106 magistrati per la semplice ragione che di fronte a 17 vacanze previste se ne sono verificate 89 impreviste.

Ora, per quanto la commissione possa essere stata previgente o possa aver fatto una graduatoria esatta, evidentemente è difficile che si sia spinta con questa esattezza fino a estremi limiti ai quali era impossibile prevedere si sarebbe giunti. Dirò di più: che quando ad un certo punto le commissioni, che sono composte da uomini, pensano che il magistrato non sia promosso, evidentemente sono anche meno severe nel giudicare sull'idoneità. Un giudizio di non idoneità in un concorso resta come una tara nella carriera del magistrato e ci si pensa due volte, come ci si pensa due volte anche a promuovere. Ma, quando la previsione della commissione è che questo giudizio è destinato a restare sterile, evidentemente vi è una maggiore larghezza; ed è per questo potuto accadere che un magistrato, che è stato dichiarato dalla seconda sezione del Consiglio superiore non promuovibile per

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

anzianità, è stato poi promosso per concorso. Questo è successo in questi ultimi anni. Siccome a un certo momento si è arrivati oltre il numero di 102-103 e vi erano ancora posti da coprire, un magistrato che per anzianità era stato dichiarato non promuovibile è stato promosso con concorso. Con questa differenza che la promuovibilità per merito non gli avrebbe consentito l'accesso alla Cassazione. Questo magistrato non promuovibile per semplice anzianità potrà domani aspirare, continuando ad esistere il « carrozzone » dei non vincitori, ad entrare anche in Cassazione non dirò per la porta di servizio, ma dentro il rimorchio delle vacanze imprevedute attaccato al carro del concorso.

Quindi, dal punto di vista della necessità del provvedimento, non credo vi possano essere dubbi. Voglio aggiungere che è certo che si è notato un certo declassamento anche nei gradi più alti (non dico negli altissimi).

Noi non dobbiamo, per un riguardo, non dire quello che è di comune conoscenza. So bene che il guardasigilli dovrebbe usare particolari forme ovattate; ma qui noi parliamo nell'interesse generale. Dobbiamo riconoscere che, effettivamente, vi è stato un certo peggioramento di qualità, non in tutti, essendovi sempre elementi ottimi, ma nella massa sì. Esso dipenderà da una serie di circostanze e dal fatto che vi sono state due guerre, vale a dire dal fatto che i magistrati, per un certo periodo di tempo, hanno avuto serie preoccupazioni materiali che li hanno allontanati dallo studio. Ma, pur prendendo atto di questo, ciò non impedisce di constatare che esiste tra i magistrati un certo declassamento; ma questo dipende anche (e secondo me prevalentemente) dal sistema transitorio di concorso portato in avanti.

Del resto sembra che anche gli oppositori siano d'accordo sull'approvazione della legge. Fa eccezione l'onorevole Caserta, il quale questa volta sente gli scrupoli costituzionali, in quanto si tratta di danneggiare i magistrati; però questi stessi scrupoli non sono stati da lui sentiti quando si trattava di prendere disposizioni a favore dei magistrati.

Vi è però una questione transitoria: la tempestività. Io riconosco che può sembrare non giusto che, essendosi bandito un concorso nel marzo 1951, a un certo momento si venga a dire: noi modifichiamo le condizioni. Ma noi dobbiamo tener presente che queste condizioni le abbiamo ampiamente modificate a favore dei concorrenti, perché il concorso di cui si deve decidere è un con-

corso che è stato bandito per 17 posti nel marzo 1951. Ora, nel maggio 1951, sono venute delle disposizioni per cui questi 17 posti sono già diventati 64. E questi, siccome provengono da una legge, non hanno trattamento di vacanze imprevedute per la semplice ragione che la legge sullo sganciamento prevede che 40 posti vengano attribuiti per concorso. E, siccome vi è l'aliquota di quelli che verranno promossi in Cassazione, passiamo dai 17 ai 64 posti. Ora, non si può dire non vi fossero legittime aspettative per 20 vacanze imprevedute, e togliere 20 vacanze imprevedute è iniquo, benché di contro si deve mettere sul piatto della bilancia i concorrenti che hanno avuto in loro favore 47 posti in più che non prevedevano. Tener conto di una circostanza e non dell'altra non mi sembra si possa fare in base alla equità, nè mi pare si possa perciò denunziare come corretto il procedimento.

Questo concorso per 17 posti, mantenendo la legge com'è, darà luogo a 64 vincitori: questa è la situazione reale. Potrà il 65° venire a protestare dicendo che è danneggiato perché si aspettava che i posti fossero 37, cioè 17 più 20 per vacanze imprevedute o 30 a seconda di quelle che possono essere le dimissioni o le vacanze per morte? Questo mi pare che non possa essere ragionevolmente sostenuto da nessun magistrato.

Non si può fare una questione di equità quando da una parte v'è un grosso vantaggio (questo prendere) e da un'altra parte vi è una minore limitazione (questo lasciare). Non mi pare in linea assoluta di equità che si possa parlare di questo. E l'onorevole relatore ha già dimostrato che non si può parlare di « diritto quesito » o di « legittime aspettative ». Si può parlare di speranze, perché nessuno ha diritto di aspettarsi la morte di un collega o di un superiore. Questo va al di fuori di quelle che sono le aspettative legittime di un magistrato. Semmai, può essere una speranza, ripeto! Di fronte a questa aspettativa più o meno legittima o altruista, quale è quella della... scomparsa di un magistrato di grado più alto, v'è in questo momento una sopravvenienza, e solo in questo momento, perché l'anno venturo non si produrrà; per cui oggi abbiamo questa situazione: che i magistrati che hanno concorso nel 1951 si troveranno in una situazione di favore quale non si verificherà mai più. E dirò di più: che sotto il punto di vista della giustizia il problema si capovolge, perché, se noi sfruttiamo tutte le vacanze in quest'anno comprese le vacanze imprevedute,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

e approviamo la legge per l'anno venturo, noi abbiamo che i concorrenti nell'anno venturo non avranno più 64 più X posti, ma torneranno ai 17, oppure ai 20 o 24 posti, con un'enorme differenza tra concorrenti di un anno e quelli di un altro.

Così il problema va impostato anche in termini di giustizia. È proprio per questa impostazione, come per la impostazione precedente di moralizzazione, di normalizzazione di una situazione, io chiedo alla Camera di voler approvare il disegno di legge nell'attuale testo. (*Applausi al centro e a destra*).

PAOLUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLUCCI. Propongo il non passaggio all'esame degli articoli e su questa proposta chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

CASALINUOVO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. Dichiaro di votare a favore della proposta Paolucci perché, in base a quanto ho detto in sede di discussione generale, mi pare che non possa sorgere dubbio sulla opportunità di votare favorevolmente la richiesta stessa, che praticamente mira all'accantonamento del disegno di legge. Ho detto e ripeto di essere d'accordo con lo spirito informatore del disegno di legge e con la necessità di modificare il sistema delle promozioni. Ho detto anche che, di fronte ai due sistemi, quello attualmente in vigore nell'ordinamento giudiziario e quello che si vuole introdurre da oggi in avanti, io approvo il secondo, che ritengo più rispondente alle finalità del concorso. In altre parole io nulla ho da eccepire circa l'inserimento del nuovo sistema nell'ordinamento giudiziario, e davvero non vi sarebbe stato motivo di infingimenti da parte mia o di riserve mentali: mi sembra, anzi, di avere espresso questo pensiero in maniera chiara come è nel mio costume, tanto più di fronte ad una questione tecnica come nella fattispecie. Solo io ho avanzato delle riserve, anche qui in maniera chiara ed inequivocabile...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella ha parlato di « necessità » di sospendere il disegno di legge.

CASALINUOVO. Io ho avanzato delle riserve soltanto sulla tempestività del disegno di legge e sulla inopportunità di conferire allo stesso un valore retroattivo, ledendo i

diritti acquisiti, le legittime aspettative o se si vuole, le semplici speranze di coloro che hanno presentato la loro candidatura al concorso senza prevedere innovazioni legislative.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Dichiaro che il gruppo comunista è d'accordo con la proposta Paolucci e pertanto voterà a favore di essa. Ciò senza voler dare un giudizio sulla opportunità o meno di introdurre nuovi criteri nel sistema dei concorsi, perché, data la posizione rigida ed intransigente assunta dal guardasigilli anche sulle questioni di dettaglio e di carattere transitorio da noi prospettate, riteniamo che non si possa ora addivenire ad una modificazione del sistema vigente, in guisa da pregiudicare gli interessi ed i diritti dei magistrati che hanno partecipato all'ultimo concorso. In altre parole noi riteniamo che, seguendo la strada indicata dall'onorevole guardasigilli, il Parlamento abuserebbe delle sue funzioni, tenendo in essere un indebito danno contro un cospicuo gruppo di magistrati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sulla proposta Paolucci di non passaggio agli articoli.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	156
Voti contrari	166

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Audisio — Azzi.
Babbi — Baglioni — Balduzzi — Barbieri — Barbina — Barontini — Bartole — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Belloni — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernardinetti —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomi — Borellini Gina — Bosco Luca-relli — Bottai — Bottonelli — Burato.

Cagnasso — Caiati — Campilli — Campo-sarcuno — Capacchione — Capalozza — Cap-pugi — Capua — Cara — Carcaterra — Ca-rignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Fi-ladelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Casalnuovo — Cassiani — Castellarin — Ca-stelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Ceravolo — Cessi — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Concetti — Coppi Alessandro — Coppi Iliá — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Cortese — Costa — Cremaschi Car-lo — Cremaschi Olindo.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Dami — De' Coggi — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Michele — De Pal-ma — Diaz Laura — Donati — Donatini — Driussi.

Ermini.

Fabriani — Fanelli — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Fo-deraro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Gallico Spano Nadia — Gar-lato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Ge-raci — Germani — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Go-telli Angela — Grammatico — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabrie-le — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Laz-zati — Lecciso — Lettieri — Lizzadri — Lom-bardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lom-bardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longhena — Longo — Lon-goni — Lozza.

Maglietta — Malagugini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazza — Marazzina — Marconi — Ma-

renghi — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mattarella — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Mel-loni Mario — Menotti — Molinaroli — Mon-tagnana — Montelatici — Monterisi — Mon-ticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Giro-lamo Lino — Murdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Natoli Aldo — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni.

Olivero — Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palazzolo — Palenzona — Pal-mieri — Paolucci — Pavan — Perlingieri — Pesenti Antonio — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pirazzi Maf-fiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elet-tra — Ponti — Pugliese.

Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricci Giuseppe — Ric-cio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sag-gin — Sallis — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Saragat — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Scoca — Scotti Ales-sandro — Scotti Francesco — Sedati — Seme-raro Gabriele — Semeraro Santo — Serban-dini — Smith — Sodano — Spallone — Spo-leti — Stella — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Ta-rozzi — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Troisi — Tudisco — Tur-chi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vene-goni — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Vi-gorelli — Viola — Viviani Luciana — Voçino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Um-berto.

Sono in congedo:

Angelini.

Borsellino — Breganze.

Cappi.

De Meo.

Giacchero — Greco — Guidi Cingolani
Angela Maria.

Lizier — Lo Giudice.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Marotta — Martini Fanoli Gina — Mondolfo.

Natali Lorenzo.

Paganelli — Pastore.

Stagno d'Alcontres.

Treves — Turco.

Viale.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi della Commissione e del Governo. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

(Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).

« L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, è abrogato.

« Le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente.

« Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito parimenti in seguito allo scrutinio.

« Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

« Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso.

« I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

(Ordine delle promozioni).

« I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianità, prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto, secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito.

« I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

(Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di Cassazione).

« I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 1.

« Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello; promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Capalozza ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 3-bis:

(Mantenimento temporaneo nelle funzioni inferiori di magistrati di Tribunale promossi alle funzioni superiori).

« Fino alla data del 31 dicembre 1954 possono, per esigenze di servizio, essere tratte-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

nuti nella stessa sede, nell'esercizio temporaneo delle precedenti funzioni, i magistrati di tribunale promossi alle funzioni superiori, lasciandosi vacante nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.

« Il servizio temporaneamente prestato nelle funzioni inferiori dai predetti magistrati sarà valutato ad ogni effetto giuridico ed economico quale servizio prestato nelle funzioni superiori.

« I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia ».

Questo emendamento è già stato svolto.

Qual è il parere della Commissione su di esso?

LECCISO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo emendamento consentirebbe al ministro la facoltà di trattare in maniera diversa i magistrati, dandogli quindi poteri discrezionali troppo ampi, perché consente di far rimanere negli stessi uffici i magistrati promossi con tutti i diritti del nuovo grado. Ora, questa facoltà, a mio avviso, è contraria al principio delle promozioni e a quello dell'indipendenza, perché, se una certa facoltà al ministro deve essere riconosciuta, questa deve riguardare al massimo la destinazione delle sedi, nel limite necessario. Quindi, il ministro di grazia e giustizia chiede che non gli sia concessa questa facoltà, per la quale potrebbe commettere delle ingiustizie o magari subire delle pressioni per fare delle ingiustizie. Io pensavo quindi che l'onorevole Capalozza avrebbe ritirato il suo articolo 3-bis. Ma, debbo aggiungere che non è soltanto questa ragione di legittima difesa che mi spinge ad essere contrario a questo articolo aggiuntivo, ma anche la considerazione che quando è stato riconosciuto che vi è un minimo necessario di tempo nel quale devono essere esercitate certe funzioni perché si possa accedere ai gradi superiori, non si può ridurre questo minimo con una disposizione di questo genere.

Praticamente, noi abbiamo votato, con l'articolo 3, la norma che per concorrere alla promozione in Corte di cassazione è necessario avere svolto, per sei anni, le funzioni di consigliere di corte d'appello. Con l'articolo 3-bis, invece, noi consentiremmo ad un magistrato di restare a fare il giudice di tribunale

per circa due anni, cioè fino al 31 dicembre 1954, ossia di accedere al concorso dopo aver esercitato le funzioni di consigliere di corte d'appello per quattro anni e mezzo.

Evidentemente, mi pare che vi sia una contraddizione con quanto abbiamo stabilito precedentemente. Per questo, non posso essere favorevole all'emendamento Capalozza.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, insiste?

CAPALOZZA. Mantengo il mio emendamento. Trattasi di una facoltà che può essere volentieri consentita al ministro, nell'interesse del funzionamento della giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non me ne avvarrei mai! E non sarebbero efficaci le raccomandazioni, per quanto autorevoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-bis proposto dall'onorevole Capalozza, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.
GIOLITTI, *Segretario*, legge:

(*Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili*).

« Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146; 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177; 178; 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352, 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370, il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

« Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario ».

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 ed ultimo. Se ne dia lettura.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952.

Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di corte di appello e di Corte di cassazione continuano

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

ad osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383 ».

L'onorevole Capalozza ha proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze imprevedute, già verificatesi alla data di entrata in vigore della legge, o che si verificheranno successivamente nel corso dell'anno 1952, continueranno ad essere attribuite ai vincitori dei concorsi banditi nell'anno precedente, nonché ai promovibili per scrutinio nel predetto anno 1952, secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233; e le promozioni per concorso a scrutinio nell'anno 1953 saranno limitate alle sole vacanze previste per detto anno ».

Gli onorevoli Casalnuovo, Roberti, Capua, Scotti Alessandro, Palazzolo, Michellini, Mierville, Ambrico, Latanza e Almirante hanno proposto di sostituire alla data 1° gennaio 1952 quella del 1° gennaio 1953.

Questi emendamenti sono già stati svolti.

Onorevole Lecciso, ella mi ha fatto sapere, ufficiosamente, che esiste un testo concordato.

LECCISO, *Relatore*. Sì, signor Presidente, e credo che l'onorevole Capalozza sia disposto a ritirare il suo emendamento. La Commissione propone che l'emendamento Capalozza venga così modificato:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze imprevedute, già verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attribuite ai vincitori dei concorsi banditi nell'anno precedente, nonché ai promovibili per scrutinio nel predetto anno 1952, secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233 ».

Questo è il nuovo testo della Commissione. Secondo la proposta originaria dell'onorevole Capalozza si chiedeva che tutte le vacanze imprevedute, comprese quelle che si verificheranno successivamente all'entrata in vigore della legge nel corso dell'anno 1952, fossero attribuite ai vincitori del concorso. Il che alla Commissione è apparso non rispondere a principi di equità e di giustizia. Non vi sono diritti quesiti o legittime aspettative. Crediamo però che a principi di equità risponda l'attribuzione delle vacanze che si verificheranno fino all'entrata in vigore della legge.

Tale è il significato dell'emendamento che propone la Commissione e che preghiamo la Camera di approvare.

PRESIDENTE. Onorevole Capalozza, ella aderisce a questo testo?

CAPALOZZA. Aderisco, se pur non volentieri, alla proposta della Commissione, della quale, del resto, faccio parte. Non so se dello stesso parere sia anche l'onorevole Casalnuovo, il quale pure ha presentato un emendamento, distinto dal mio, ma sostanzialmente identico. Faccio rilevare, per altro, al signor Presidente che non mi sembra esatto (e questo può valere magari in sede di coordinamento) dire: « ai vincitori dei concorsi banditi nell'anno precedente ». A me sembra più opportuno adoperare questa dizione: « agli aventi diritto che hanno partecipato ai concorsi ». Non so se la Commissione sia d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Casalnuovo, mantiene il suo emendamento?

CASALINUOVO. Lo ritiro e aderisco al nuovo testo della Commissione.

°PRESIDENTE. Il Governo?

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La dizione « aventi diritto » non mi persuade. A me pare che dicendo semplicemente: « continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233 » noi avremmo già affermato quel concetto. Quindi toglierei tutto, sia il richiamo ai vincitori sia quello agli idonei.

LECCISO, *Relatore*. D'accordo.

CAPALOZZA. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora il testo concordato dell'articolo 5 risulta del seguente tenore:

« La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze imprevedute, già verificatesi alla data di entrata in vigore della presente legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952 » (2671).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Saranno votati per scrutinio segreto anche i due disegni di legge nn. 2397 e 2476 oggi esaminati.

Indico la votazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARTINO

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Discussione del disegno di legge: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (2549).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per sollevare una eccezione di incostituzionalità del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Se il signor Presidente mi consente una premessa che, d'altra parte, è intesa proprio a rassicurare anche la Presidenza circa il nostro atteggiamento procedurale nei confronti di questa discussione, debbo chiarire subito che non è intenzione nostra nè mia personale di praticare una tattica comunque ostruzionistica nei riguardi della discussione di questo disegno di legge. Se ho chiesto la parola inizialmente per porre una pregiudiziale di carattere costituzionale sull'intero disegno di legge e per proporre pertanto che non si proceda nella discussione, è perché è nostra intenzione, nostro diritto e, credo, soprattutto nostro dovere, data la materia e data la situazione politica, di esprimere fin dall'inizio e fino in fondo il nostro responsabile punto di vista sui problemi costituzionali, sui problemi giuridici, sui problemi politici che la legge solleva, così come speriamo e siamo certi che ogni gruppo esporrà con altrettanta precisione e nettezza il suo pensiero su problemi che, specie nell'attuale situazione politica, acquistano un rilievo più vasto, una risonanza indubbiamente più larga di quanto gli stessi problemi e le stesse argomentazioni poterono avere nella precedente discussione svoltasi in Senato e, per ovvi motivi, nella discus-

sione svoltasi in sede di Commissione parlamentare.

La nostra tesi, quanto alla pregiudiziale che mi accingo a svolgere, è che il disegno di legge n. 2549 non è conforme ai precetti costituzionali, in quanto, anzitutto, è in contrasto con il combinato disposto della XII norma transitoria e finale, comma primo, della Costituzione e degli articoli 18 e 49 della Costituzione; in secondo luogo, esso contiene violazioni, a nostro parere palesi, di numerosi articoli della Carta costituzionale, e più precisamente degli articoli 3, 17, 21, 22, 27, 48 e 104 della Costituzione.

Per chiarezza e per opportunità polemica, rispondo subito agli argomenti in contrario che, tanto in Senato quanto in sede di Commissione interni alla Camera, sono stati avanzati da questo punto di vista, avvertendo però, per quel che riguarda gli argomenti avanzati in Senato, che, dopo che il Senato ebbe respinto la pregiudiziale costituzionale proposta in quella sede dal nostro collega senatore Franza, quel consesso modificò così ampiamente il testo della legge da dar luogo, a nostro parere, a nuove eccezioni di incostituzionalità.

Fra gli argomenti che vengono di solito avanzati contro la pregiudiziale costituzionale, ve n'è uno che credo di poter subito e tranquillamente respingere.

Si è detto da talune parti che porre una pregiudiziale costituzionale in questa materia sarebbe politicamente inopportuno, sarebbe politicamente insostenibile, in quanto la legge avrebbe una tale necessità e urgenza politica che soffermarsi sulle soglie della legge stessa, sia pure per un istante, sarebbe contrario agli interessi politici del paese.

Credo che non convenga neppure soffermarsi su argomenti di tal genere, i quali evidentemente non hanno alcun fondamento. Apparentemente hanno fondamento maggiore altri argomenti che, in sostanza, mi sembra fino a questo momento siano i soli che sono stati avanzati da coloro che hanno sostenuto la perfetta costituzionalità della legge, e che si compendiano in una frase che ho trovato anche nella relazione di maggioranza, firmata dagli onorevoli Rossi Paolo e Polletto.

In quella relazione è detto che sostenere la incostituzionalità di questa legge equivale a sostenere la incostituzionalità della Costituzione, sia perché, come al Senato ebbe a dire l'onorevole Parri, come ebbe a dire l'onorevole Berlinguer, come ebbe a dire lo stesso ministro Scelba, lo spirito tutto in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

tero della nostra Carta costituzionale è lo spirito dell'antifascismo, o, come ebbe a precisare lo stesso senatore Parri, la Carta costituzionale deve essere considerata come un atto eversivo del fascismo e, quindi, sbarrare la strada al fascismo non è soltanto norma che discende dalla XII disposizione transitoria, ma è norma che discende dalla lettera e dallo spirito tutto intero della Carta costituzionale, sia perché nella fattispecie, come il titolo stesso di questa legge indica, essa è intesa per l'appunto ad attuare, a dare attuazione — dice la relazione di maggioranza « tardiva attuazione » — ad una disposizione costituzionale e precisamente alla disposizione della dodicesima norma transitoria e finale, comma primo.

Quanto al primo argomento, essere cioè lo spirito della Costituzione lo spirito stesso dell'antifascismo, essere quindi la lotta contro il fascismo uno degli obblighi fondamentali, preliminari, basilari che discende dalla Carta costituzionale, a noi sembra che non sia questa materia di discussione.

Noi non vogliamo affatto contestare in sede storica e neppure in sede politica che l'animo dei costituenti nel redigere la Carta costituzionale, o per lo meno che l'animo della maggioranza dei costituenti nel redigere la Carta costituzionale, che non fu votata alla unanimità, fosse esattamente quello che gli onorevoli Berlinguer, Parri, Scelba e i relatori di maggioranza hanno dipinto. Noi non vogliamo affatto dubitare che l'animo dei costituenti fosse quello di fissare dei principi costituzionali i quali come fondamento, come premessa basilare, avessero quello di sbarrare la strada ad un ritorno del fascismo; ma la nostra eccezione di incostituzionalità mira ad altro.

La nostra eccezione mira a stabilire che i modi, che gli strumenti legislativi, che il sistema giuridico, che il sistema costituzionale con il quale si è voluto qui dar corso a quello che, ammettiamolo pure, poteva essere ed è stato lo spirito dei costituenti, non rientrano nella Costituzione stessa.

Questa risposta vale anche, mi sembra, per più particolari affermazioni fatte dai relatori di maggioranza, che cioè questa legge sia costituzionale in quanto derivante da una norma della Costituzione. Mi sembra che i relatori di maggioranza abbiano accolto questo principio con qualche facilità; con eccessiva facilità (quella eccessiva facilità della quale mi sembra trovare traccia in tutta la relazione per la maggioranza e della quale io ho visto segni anche in tutto l'atteggia-

mento che i relatori di maggioranza e in genere la maggioranza hanno tenuto in Commissione): facilità che deriva dall'essere maggioranza, che deriva dal sentirsi sicuri di un voto che comunque verrà. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Mi sembra che con eccessiva facilità, dicevo, i relatori di maggioranza abbiano sostenuto questa tesi che non è una tesi costituzionale, non è una tesi giuridica, che è una semplice tautologia; cioè, che sostenere la incostituzionalità di questa legge significa sostenere la incostituzionalità della Costituzione perché questa legge deriva dalla Costituzione, come se fosse sufficiente mettere per titolo, mettere nel frontone di una legge « questa legge deriva dal comma tale articolo tale, dalla disposizione tale della Costituzione », per averne senz'altro accertato la costituzionalità.

È proprio questo che bisogna dimostrare. È evidente che non basta l'intitolazione e l'argomento, non basta neppure il contenuto generale di una legge per sancire che questa legge sia costituzionale.

Quindi, io non metto affatto in dubbio che lo spirito dei costituenti sia stato quello che i relatori di maggioranza e il ministro dell'interno affermano: non lo metto in dubbio perché è evidente che questa legge deriva da una norma costituzionale. Quello che nego è che questa legge, nel voler interpretare lo spirito dell'Assemblea Costituente e nel derivare da una norma costituzionale, sia stata fedele e sia conforme ai precetti costituzionali, a quello stesso precetto da cui deriva e agli altri precetti che con esso concordano.

Ai relatori di maggioranza, con i quali sarò ancora una volta in cortese ma necessaria polemica durante questo nuovo dibattito, devo anche far rilevare, sempre a questo stesso riguardo, come siano contraddittorie; evidentemente, palesemente contraddittorie le loro affermazioni circa la costituzionalità o meno della precedente legge in materia, cioè la legge 3 dicembre 1947. Se i colleghi avranno la pazienza di consultare la relazione di maggioranza (pagina 2), vedranno che la legge 3 dicembre 1947 viene di volta in volta dichiarata conforme e non conforme alla Costituzione, dipendente e indipendente da essa, con una serie di contraddizioni che mi hanno davvero stupito e che mi dimostrano il senso di facilità con cui si è affrontato l'esame di una legge come quella attualmente in discussione.

Ancora ai relatori di maggioranza, e sempre a proposito delle loro argomentazioni a favore

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

della costituzionalità della legge, io devo fare, altresì rilevare la stranezza della loro affermazione secondo cui, disputandosi dei metodi e delle finalità politiche di un partito e della correlazione della legge 2549 con l'articolo 49 della Costituzione, è facile mascherare il metodo quanto è difficile mascherare le finalità antidemocratiche di un movimento politico. Francamente mi sembra evidente il contrario, essere facile cioè mascherare le finalità e le intenzioni e difficile nascondere un metodo politico. Di conseguenza palesemente infondato mi sembra il ragionamento che a tale riguardo si fa nella relazione di maggioranza, ragionamento che sta alla base di tutte le argomentazioni di costituzionalità della legge a norma dell'articolo 49 della Carta.

Comunque, riservandoci di rispondere di volta in volta agli argomenti altrui, passiamo ad esporre la nostra tesi. Potremmo anzitutto iniziare col discutere se la dodicesima norma transitoria e finale della Costituzione faccia parte integrante della Costituzione medesima. Se avanzassimo questo problema, avremmo anche il conforto di una precedente discussione svoltasi in questa Camera sullo stesso argomento e di un precedente voto della maggioranza parlamentare a favore di questa tesi: se ben ricordo, il 23 luglio 1949 si discusse di tale argomento ad iniziativa dell'onorevole Martino, che in questo momento sta presiedendo la seduta, e parecchi deputati della maggioranza (si trattava allora di rinviare o meno lo svolgimento delle elezioni regionali) affermarono e votarono che le disposizioni transitorie finali non facevano parte integrante della Carta. In quella occasione il nostro collega onorevole Roberti intervenne e sostenne la tesi contraria: sia per ragioni di coerenza con questo nostro precedente atteggiamento, sia e soprattutto perché questo argomento non ci serve, avendone noi a disposizione parecchi altri e più validi, noi non insisteremo su questa questione.

Passiamo dunque al primo problema. La legge 2549 è costituzionale sulla base di una retta interpretazione della dodicesima disposizione transitoria e finale? Questa norma si limita a stabilire il divieto di ricostituire, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista: non precisa per altro che cosa debba intendersi per riorganizzazione del partito fascista di cui si omette ogni definizione. Ciò ha fatto credere a qualcuno che questo primo comma della dodicesima disposizione potesse essere interpretato in qualsiasi modo, lasciando al legislatore la più ampia libertà interpretativa

a seconda del momento in cui la legge di attuazione fosse emanata.

A noi sembra che non sia il caso. E facciamo rilevare anzitutto che, comunque venga interpretato, questo primo comma della XII disposizione transitoria e finale autorizza, codifica e costituzionalizza una legge la quale vieti la ricostituzione del partito fascista e colpisca gli organizzatori, i promotori, i partecipanti ad un partito che sia riconosciuto come fascista, ma esclude che i singoli possano essere perseguiti indipendentemente dalla riorganizzazione del disciolto partito fascista, indipendentemente dalla loro partecipazione al riorganizzato partito fascista.

Ora, la legge che noi stiamo esaminando, nei suoi primi articoli, riguarda effettivamente il caso che la XII norma transitoria e finale prevede nel suo primo comma e cioè la riorganizzazione del disciolto partito fascista, ma dall'articolo 4 in poi non riguarda affatto questo caso. All'articolo 4 è esplicitamente detto: « chiunque fuori del caso preveduto dall'articolo 1 », dunque fuori dal caso in cui si abbia la riorganizzazione del partito fascista. Vi è quindi all'articolo 4 di questa stessa legge la dichiarazione e l'ammissione che l'articolo 4 e i seguenti di questa legge sono fuori dai casi preveduti dalla XII norma transitoria della Costituzione, sono fuori quindi dal titolo e dall'argomento della legge, non sono giustificati costituzionalmente dalla XII norma transitoria, qualunque interpretazione a questa norma venga data.

Un'altra affermazione si può fare, e questa è ancora più grave, e cioè che se la XII norma transitoria non comprende il caso di cittadini i quali siano perseguibili all'infuori del caso di ricostituzione del partito fascista, tanto meno prevede il caso di cittadini i quali, per avventura, appartengano ad altri partiti, appartengano ad altri gruppi politici, ad altre associazioni o movimenti e che tuttavia possano essere perseguiti come questa legge dall'articolo 4 in poi presume possano essere perseguiti. Quindi vi sono due interpretazioni della XII norma transitoria che la legge dà al di fuori del dettato costituzionale e che la Costituzione non autorizza.

Ma sempre a proposito della XII norma transitoria c'è qualcosa di più, perché, se è vero che questa norma è espressa in questa forma tassativa, se è vero che nell'Assemblea Costituente questo primo comma fu approvato senza discussione, è anche vero che nella prima Sottocommissione dell'Assemblea Costituente questo comma fu discusso, che esistono i verbali di quella discussione e che, come è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

d'uso, si può e si deve risalire a quei verbali per dare un'interpretazione corretta del disposto costituzionale.

In quella sede si discusse lungamente se per riorganizzazione del disciolto partito fascista si potesse intendere la costituzione di un partito qualsiasi, il quale, per i programmi, per le ideologie, per i metodi, potesse riallacciarsi al disciolto partito fascista.

Dopo lunga discussione questa tesi fu respinta per iniziativa e su proposta e dopo dichiarazione dell'onorevole Togliatti, dopo che l'onorevole Togliatti ebbe in quella Sottocommissione una polemica con l'onorevole La Pira che sosteneva la tesi contraria; e all'unanimità dei voti la prima Sottocommissione della Costituente riconobbe che non poteva aver luogo alcun processo alle intenzioni, quindi alcuna indagine sulle finalità, quindi alcuna indagine sul programma e sulle ideologie. Se non sbaglio, risulta testualmente dal verbale che l'onorevole Togliatti, in quella sede, ebbe a dire: non facciamo una ricerca ed un processo alle ideologie perché queste discussioni ci porterebbero troppo lontano e non finiremmo mai.

Di questo parere furono, dopo lunga discussione, anche gli altri membri della Sottocommissione e si giunse, dopo una dichiarazione finale del presidente della Sottocommissione, onorevole Tupini, a dichiarare che per riorganizzazione del disciolto partito fascista doveva configurarsi una riorganizzazione del partito fascista qual era storicamente, cioè quale ai fatti e nelle responsabilità precise e personali esso si manifestò. Mi sembra dunque poter dire che la XII norma transitoria della Costituzione: primo: esclude che si possano perseguire i cittadini al di fuori del caso della riorganizzazione del partito fascista.

Secondo: esclude che si possano perseguire, sempre in questo caso, cittadini i quali non solo non facciano parte di un riorganizzato partito fascista, ma addirittura facciano parte di altri partiti o gruppi politici, mentre la legge, invece, espressamente od implicitamente, lo ammette.

Terzo: la XII disposizione transitoria, se correttamente interpretata, se cioè interpretata sulla base delle fonti costituzionali, sulla base delle discussioni preliminari svoltesi nell'Assemblea Costituente, esclude qualsiasi indagine relativa ai programmi, alle finalità, ai metodi dei partiti politici, mentre configura il riorganizzato partito fascista sulla base delle sue storiche manifestazioni; quando invece questa legge, soprattutto nell'articolo 1, esprime una necessità e una ri-

chiesta di indagini sui programmi, sui metodi, sulle finalità, sui principi, ed esorbita pertanto da quella che fu l'intenzione e l'interpretazione corretta della Costituzione data in sede di Assemblea Costituente.

Se poi accostiamo il disposto degli articoli 18 e 49 della Costituzione a quanto dispone la XII disposizione transitoria, a nostro parere, l'incostituzionalità della legge risulta ancor più chiara.

Per quanto concerne l'articolo 18, ci è venuto oggi in aiuto, per caso, un alleato che non sospettavamo di avere in questa materia, uno dei giornali che, nei nostri confronti, è di solito fra i più malevoli, *Il Mondo*, che reca un articolo sulla legge polivalente, nel quale si parla anche della legge cosiddetta Scelba, e proprio della sua incostituzionalità, e proprio della parte che sto per trattare, vale a dire dell'articolo 18 della Costituzione, in relazione a questa legge.

Esso dice: « Quando nella I Sottocommissione dei 75 venne presa in esame la formula con cui si intendeva assicurare agli italiani la più ampia libertà di associazione, essa recava: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi per fini che non siano vietati dalla legge penale ». Ma la formula fu respinta perché, si disse, il fine di un partito si identifica con il suo programma, ed occorre garantire che il legislatore dell'avvenire non possa incriminare, a titolo di delitto, il programma di determinati partiti. Si giunse così alla formula attuale dell'articolo 18: « I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale »: il che significa chiaramente che sono vietate soltanto le « associazioni a delinquere ».

E qui, per inciso, e affinché non venga a nessuno la tentazione di voler assimilare le norme di questa legge e quelle del codice o di altre leggi relative alle associazioni a delinquere, ricorderò che un nostro avversario fra i più accaniti, il senatore Terracini, al Senato, ebbe a mettere in guardia i suoi colleghi senatori contro una simile interpretazione che — egli stesso disse — sarebbe aberrante, mostruosa e medioevale, perché si tratta, in questo caso, di una legge politica che non può essere accostata, comunque la si consideri, a norme di carattere penale comune.

Continua *Il Mondo*: « La maggiore garanzia contenuta in questa formula sta appunto in ciò: che un'altra norma costituzionale, l'articolo 21, assicura ai singoli libertà di pensiero e di propaganda, e impedisce la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

incriminazione penale di qualsiasi programma di idee...».

E' ancora: «È forse penalmente vietato, al singolo, di credere nella validità della dottrina marxista, nella dittatura del proletariato, o nel mito soreliano della violenza? Gli è forse vietato di manifestare questo convincimento con ogni mezzo di diffusione o di propaganda? Ebbene: poiché ciò non è penalmente vietato al singolo, non può essere neppure vietato, dice la Costituzione, al programma di un'associazione o di un partito. Soltanto quando dall'affermazione teorica dei principi, e della loro propaganda, si passi alla attuazione pratica di essi (e ci si associ per compiere atti preveduti dalla legge come reati), soltanto allora interviene legittimamente il divieto e la sanzione penale».

Sembra comunque sia evidente che il combinato disposto della XII norma transitoria e dell'articolo 18 della Costituzione chiariscono come non possano essere perseguiti i programmi, quali essi siano, in quanto programmi; che non possano essere perseguite le ideologie, quali esse siano, in quanto ideologie; che non possano essere perseguiti i principi, quali essi siano, in quanto principi dei partiti politici; perché, se si perseguono i programmi, le ideologie e i principi, non solo si viene meno a quella che è antichissima norma del diritto comune, non solo si torna a norme di diritto comune che non hanno nulla a che vedere con quel tale santatissimo spirito della Costituzione, ma si va contro il precetto ed il disposto, preciso, tassativo e non derogabile, degli articoli 18 e 21 della Costituzione; i quali non possono essere considerati parti a se stanti, come non può essere considerata parte a se stante la XII norma transitoria, ma, indubbiamente, devono essere considerati nel loro complesso, nel loro corpo, nel loro combinato disposto.

Una argomentazione dello stesso genere — e, mi sembra, ancora più valida — può essere fatta a proposito dell'articolo 49 della Costituzione, il quale è proprio l'articolo fondamentale, quanto ai partiti politici e alla loro disciplina, ed è un po' la incubatrice della XII norma transitoria e finale.

Infatti, la XII norma nacque in sede di Costituente, proprio mentre si stava discutendo quello che era l'articolo 47 del progetto, che è poi diventato l'articolo 49 della Costituzione. Questo articolo recitava: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale».

I colleghi ricorderanno che l'articolo 49 della Costituzione è l'unico articolo in cui si parla dei partiti politici. I colleghi ricorderanno ancora che era intenzione di numerosi membri dell'Assemblea Costituente che nella Costituzione venisse stabilita una disciplina dei partiti politici, per quanto atteneva al rispetto del metodo democratico non solo all'esterno, ma anche all'interno dei partiti stessi, per quanto atteneva alla organizzazione dei partiti, ai rapporti fra il cittadino e il partito politico, fra il partito politico e lo Stato.

I colleghi ricorderanno che, però, la Costituente non si trovò d'accordo su ciò e che se ne uscì con questa sola formula, dichiarando espressamente nelle discussioni relative che non si intendeva entrare nella organizzazione interna dei partiti e nella loro disciplina interna e che non si intendeva neppure entrare — questo interessa noi, a questo riguardo — nei programmi dei partiti, ma che si intendeva semplicemente entrare nel merito del metodo esterno dai partiti seguito.

Che questo sia vero risulta dagli atti dell'Assemblea Costituente, in particolare da una dichiarazione del relatore, Umberto Merlin, al Senato, estremamente chiara. Il senatore Merlin disse: «Come negli individui il delitto è punito quando si estrinsechi in atti concreti all'esterno, e non si vanno a cercare le intenzioni o a fare dei processi all'interno della mente di ogni individuo, così non è lecito dubitare o sospettare della vita dei partiti all'interno. Saranno colpiti e puniti, se essi all'esterno compiranno degli atti contro le nostre istituzioni».

Ancora più esplicito mi sembra l'onorevole Moro, il quale dichiarava: «È escluso ogni controllo intorno ai programmi ed intorno alle mire remote, quindi alle finalità dei partiti; cosa, questa, che darebbe luogo veramente al pericolo che vogliamo evitare».

Ed anche quello che viene considerato il commento ufficiale o ufficioso alla Carta costituzionale — il commento dei funzionari della Presidenza della Camera — ha chiarito: «La Costituzione ha voluto evitare, sostanzialmente, che l'attività d'ogni partito dovesse essere oggetto di un controllo da parte dello Stato; il che sarebbe stato, oltre che difficile, anche pericoloso, specie considerando che, a norma dell'articolo 49, non si è voluto accedere al riconoscimento giuridico dei partiti politici».

Quindi, qual è la situazione nei confronti dei partiti politici, sulla base della Carta costituzionale?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

I partiti politici non hanno riconoscimento giuridico; i partiti politici sono associazioni di fatto. La Costituzione conferisce loro la massima libertà di organizzazione interna, talché non è contrario ai principi costituzionali e non è perseguibile per legge un partito che per avventura dal punto di vista interno sia organizzato su base totalitaria, o addirittura con disciplina militare, senza per altro giungere alla organizzazione di carattere militare che sarebbe vietata dall'articolo 18 della Costituzione.

La Costituzione pone un solo limite alla attività ed alla legittimità dei partiti politici: che essi agiscano con metodo democratico. I costituenti, nell'emanare tale norma, hanno precisato che per metodo democratico non deve né può intendersi la finalità, non deve né può intendersi il programma, non deve né può intendersi l'ideologia; per metodo democratico deve e può intendersi soltanto il metodo di azione estrinseca dei partiti politici nei confronti degli altri partiti politici, dei cittadini, dello Stato in genere.

Ancora una volta ripeto che, come risulta dall'articolo 18 e più chiaramente dall'articolo 49 della Costituzione (che è la norma specifica relativa alla disciplina dei partiti politici in Italia), qualsiasi indagine relativa alle finalità, ai programmi ed alle ideologie dei partiti deve intendersi contraria allo spirito e alla lettera della Carta costituzionale.

Vi sono poi altre norme costituzionali che — come ho detto dianzi — a nostro parere sono violate da questa legge. Le elencherò piuttosto rapidamente.

Prima di tutto è violato l'articolo 3 della Carta costituzionale, il quale recita: « Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ». La legge in esame divide i cittadini italiani in due categorie: i cittadini di pieno diritto politico e i cittadini di minorato diritto politico, i cittadini che possono esprimere talune opinioni politiche senza incorrere personalmente e collettivamente nei fulmini della legge ed i cittadini che le stesse opinioni politiche non possono esprimere senza incorrere singolarmente e collettivamente nei fulmini della legge.

Che questo sia vero risulta nella maniera più esplicita dal testo della legge e dal meccanismo legislativo che abbiamo di fronte.

Si può obiettare: ma la Costituzione stessa ha previsto questa distinzione quando ha detto che tutti i partiti sono leciti tranne il

partito fascista. Rispondiamo: la Costituzione ha posto in tal modo una distinzione fra partiti; non ha posto una distinzione fra singoli cittadini. La Costituzione ha vietato che si costituisca un determinato partito politico; la Costituzione non consente che si perseguano penalmente, all'infuori del caso di ricostituzione del partito fascista, singoli cittadini per le opinioni politiche che possono esprimere.

Pertanto, alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, la legge in esame costituisce una violazione della Carta costituzionale.

Ed ancora, l'articolo 17 del testo costituzionale dispone: « I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi ». Perché i cittadini si riuniscano la Costituzione prevede soltanto che le loro riunioni siano pacifiche e senz'armi, mentre il testo del disegno di legge in esame (soprattutto all'articolo 5, in cui è detto: « Chiunque con parole, gesti », ecc.) pone altre limitazioni che non sono conformi al precetto costituzionale e che non discendono neppure — debbo ripeterlo — dalla dodicesima norma transitoria, la quale prevede il caso della ricostituzione del partito fascista.

Questa legge vieta riunioni pacifiche e senz'armi anche indipendentemente dal caso di ricostituzione del partito fascista; le vieta quando abbiano luogo manifestazioni esteriori che questa legge appunto colpisce.

Il disegno di legge in esame rappresenta una violazione anche dell'articolo 21 del testo costituzionale, violazione particolarmente grave e deprecata, sulla quale torneremo in sede di discussione generale e di esame degli emendamenti, perché riguarda il problema della stampa.

In che cosa consiste la nostra obiezione che fu già fatta in Senato, non dalla nostra parte ma dai relatori di minoranza di sinistra, senatori Rizzo e Terracini, che si dichiararono contrari a questa norma contenuta nell'articolo 8 del disegno di legge?

L'articolo 21 della Costituzione prevede i casi di sequestro e dichiara che la stampa periodica può essere sequestrata solo per delitti per i quali dice l'articolo della Costituzione « la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi ». Ora, la legge sulla stampa alla quale si riferisce l'articolo 21 della Costituzione non è una qualsiasi legge, è quella stessa legge sulla stampa alla quale si riferisce la norma transitoria XVII della Costituzione, che nel primo capoverso così recita: « l'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa». I colleghi ricorderanno che l'Assemblea Costituente fu convocata effettivamente nel mese di gennaio 1948 per discutere ed approvare la legge sulla stampa.

Io non voglio tediare i colleghi citando gli atti, ma essi possono controllare l'esattezza di quanto vado dicendo quando lo vogliono. La legge sulla stampa, così come fu proposta dal Governo, comprendeva una serie di delitti per i quali il sequestro era possibile, senonché una parte non fu approvata e si decise di stralciarla, e la discussione, allora, fu chiusa con una dichiarazione del sottosegretario Andreotti, il quale disse che la materia sarebbe stata ripresa in esame dalla futura Assemblea legislativa che avrebbe studiato l'intero problema e avrebbe emanato la nuova legge sulla stampa, legge sulla stampa che è stata più volte annunciata da questo Governo e dai Governi precedenti, ma che finora non risulta sia stata approvata dal Consiglio dei ministri e tanto meno presentata all'esame del Parlamento.

E allora? Allora, la situazione è quella indicata in Commissione, se non sbaglio, dall'onorevole relatore Paolo Rossi, e cioè che in questo punto c'è una lacuna. Questa parte dell'articolo 21 della Costituzione non è stata attuata. La legge sulla stampa, comprendente i reati per i quali il sequestro è previsto, non esiste, talché l'onorevole Rossi Paolo deduceva una strana conseguenza, e cioè che, non esistendo la legge sulla stampa per questa parte, si potesse procedere (in sostanza contrariamente ai precetti costituzionali) al sequestro per i reati che la legge sulla stampa non prevede.

Noi ne deduciamo, credo con molta maggiore logica, la conclusione opposta, vale a dire che non esistendo la norma, non essendo stata attuata la Costituzione su questo punto, essendo necessario, perché la Costituzione venga attuata su questo punto, emanare una nuova legge sulla stampa con l'elenco dei reati per i quali il sequestro è previsto e consentito, il Governo che ha dimostrato tanto scrupolo nell'attuare la Carta costituzionale nei riflessi della XII norma transitoria, potrebbe anche mostrare lo stesso scrupolo per attuare finalmente la legge sulla stampa, e precisamente l'articolo 21 della Costituzione per quanto attiene alla stampa. In tal modo, la lacuna sarebbe colmata, e si saprebbe per quali reati è possibile il sequestro, e si saprebbe in seguito ad una legge costituzionale e non attraverso una norma

inserita di straforo in una legge ordinaria. In tal modo, il problema sarebbe costituzionalizzato; oggi, invece, noi siamo fuori della Costituzione.

Faccio rilevare ai colleghi di tutte le parti che, se si stabilisse in questa legge questo precedente, e cioè che la modifica di una legge costituzionale possa essere inserita di straforo in una legge qualsiasi per attuare determinate norme che politicamente appaiono opportune nel quadro e nello spirito di una legge, potrà capitare domani (e senza dubbio capiterà, con questo precedente così costituzionalizzato) che, presentando il Governo un'altra qualsiasi legge su un qualsiasi argomento, all'articolo 5 o all'articolo 8, si inserisca un codicillo per il quale un altro reato possa essere considerato come reato di stampa, e in seguito a ciò possa essere consentito il sequestro preventivo di un giornale, contrariamente alle norme costituzionali. Credo che la materia della stampa sia la più delicata fra le materie che ci stanno di fronte. Io penso che questo problema non possa essere trattato con tanta leggerezza. Rilevo ancora una volta che in Senato contro questo articolo vi fu l'opposizione degli stessi relatori di minoranza appartenenti alla sinistra.

Violazione dell'articolo 22 della Costituzione. L'articolo 22 della Costituzione così recita: «Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome». Ora, in questa legge si può privare il cittadino per motivi politici (si tratta di una legge politica, politicamente motivata) della capacità giuridica.

Anche qui, non siamo i soli a sostenere l'incostituzionalità della norma. In Senato, il senatore Bisori, appartenente al partito di maggioranza, sostenne la stessa tesi. Ancora una volta, non voglio ripetere quello che fu detto in quella sede. Vi faccio rilevare che, quando fra le pene cosiddette accessorie (che, come vedremo poi discutendo la materia, diventano addirittura principali) si stabilisce che, in ogni caso, qualunque sia la pena, anche se per avventura vi sia una condanna con la condizionale a quindici giorni, il cittadino viene privato dei diritti civili e politici per cinque anni, si viene a violare un principio costituzionale, oltre poi a stabilire un assurdo giuridico, e direi anche morale, sul quale faremo i nostri rilievi quando si discuterà dei singoli articoli della legge.

Violazione dell'articolo 27 della Costituzione, violazione particolarmente grave. L'articolo 27 della Carta costituzionale, al primo comma, recita: «La responsabilità

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

penale è personale». Anche su questo argomento avremo modo di discutere. Io qui mi limito a far rilevare che, in base al meccanismo messo in atto da questa legge, il cittadino può essere incriminato, e può anche essere condannato per fatto altrui.

So che i relatori di maggioranza contrastano questa tesi nella maniera più recisa; so che essi negano che ciò sia vero; so che dicono — e diranno — che sostenere ciò sia addirittura assurdo, perché le preleggi risolvono il problema. Ribatto: le preleggi non risolvono nulla. Il problema esiste e non è difficile dimostrarlo.

Sulla base del meccanismo messo in atto da questa legge può accadere che, per una singola manifestazione compiuta da un partito politico in una qualsiasi località d'Italia, anche nella più piccola, lontana dal centro dell'organizzazione stessa, l'intero partito venga incriminato, sulla base dell'articolo 1 della legge, come riorganizzatore del partito fascista.

Per essere ancora più chiari, può accadere che un partito qualsiasi compia, per avventura, in un comunello della provincia di Siracusa o di Messina, una manifestazione che le autorità incriminino come manifestazione fascista. Siccome l'articolo 1 della legge dice che si ha ricostituzione del disciolto partito fascista quando un partito compia (non organizzi, badate) manifestazioni (e non si dice quali e quante, o di quale entità) di carattere fascista, quel partito, sulla base di quella singola denuncia, per quel singolo fatto, può essere incriminato. Se il partito viene incriminato sulla base dell'articolo 1, il meccanismo della legge fa sì che entri in vigore l'articolo 2, il quale colpisce automaticamente e incrimina i promotori, i costitutori, gli organizzatori, i partecipanti di quella organizzazione. Quindi, un meccanismo che — in ipotesi — mette sotto processo centinaia di migliaia di persone.

Non si risponda, come si è già risposto in sede di Commissione: questo non avverrà, non faremo questo, perché evidentemente qui si sta discutendo di una legge la quale dovrebbe valere per oggi, domani e dopodomani, per questo Governo e per altri governi, si sta discutendo di una norma di carattere generale, e non di una disposizione di polizia di carattere particolare sulla quale potrebbero esservi possibili intese fra il Governo e la parte interessata.

Si risponda, piuttosto, come ha risposto giustamente, da un certo punto di vista, ma non dal punto di vista dal quale ci mettiamo

noi, che ci sembra più realistico, il relatore di maggioranza, il quale ha detto in Commissione: «Se non risulta, durante il processo, il dolo, se cioè non risulta che gli incriminati siano personalmente responsabili, essi verranno assolti».

Intanto, io devo far rilevare che la frase «essi verranno assolti» non risolve il problema, perché resta il problema, veramente enorme dal punto di vista politico e dal punto di vista morale, della possibile incriminazione di centinaia di migliaia di cittadini per fatto altrui. Secondariamente, devo far rilevare — e lo vedremo nei particolari quando discuteremo della norma — che non è vero che sia necessario il dolo specifico, perché è sufficiente il dolo generico, perché è sufficiente lo stato di dubbio. E, siccome una legge di questo genere mette nello stato di dubbio chiunque, a incominciare da chi vi parla, perché le definizioni date dall'articolo 1 sono talmente generiche che esse possono includere oggi un partito, domani un altro, dopodomani un altro ancora — tutti sappiamo quanto siano vaghe le correnti definizioni in tema di democrazia e di fascismo; di antidemocrazia e di antifascismo; tutti, e ne parleremo, abbiamo sentito qui davanti risuonare i giudizi più svariati e più difformi, abbiamo sentito questi epiteti lanciati e rilanciati dalle opposte parti alle opposte parti nelle più diverse ed opposte significazioni, una legge di questo genere nuoce anziché giovare essendo foriera dei più gravi pericoli per la giustizia e per la pace interna. E siccome la presunzione del reato è sufficiente — dicono gli autorevoli commenti ai codici che ho avuto occasione di mostrare in Commissione — perché sussista nel cittadino il dolo generico nei confronti di questa norma, si può avere non solo la incriminazione ma anche la condanna di decine, di centinaia di migliaia di cittadini. L'ipotesi sembrerà enorme, assurda. Ma è sufficiente che l'ipotesi possa essere posta, come lo è, perché enorme ed assurda sia la legge: cittadini non solo incriminati ma anche condannati per fatti altrui! Ripeto, ne parleremo ancora; ma credo sia questa la norma più grave dal punto di vista costituzionale e giuridico.

Violazione all'articolo 48 della Costituzione. L'articolo 48 riguarda i diritti elettorali e dichiara che «il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge». Quando la Costituente ha voluto porre una eccezione a questo articolo e a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

questo comma che ho citato, l'ha posta nella stessa XII disposizione transitoria al secondo comma, ma l'ha posta dichiarando che si tratta di una deroga (infatti dice il secondo comma: «in deroga all'articolo 48») e temporanea, «per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione», dichiarando infine che essa è relativa a determinate categorie di cittadini e capi responsabili del regime fascista. È questa l'unica deroga costituzionale che vi sia al principio sancito dall'articolo 48, e l'inciso «per effetto di sentenza penale irrevocabile» non è sufficiente a dimostrare la costituzionalità della norma, perché secondo il meccanismo previsto dalla legge la perdita dei diritti elettorali attivi e passivi si ha in ogni caso, non in sede di applicazione delle pene accessorie, indipendentemente dalla pena principale e dall'applicazione delle pene accessorie.

Infine, violazione dell'articolo 104 della Costituzione, relativo all'indipendenza della magistratura. L'articolo 104 dice: «La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere». Ho citato l'articolo 104; potrei citare tutto il titolo IV «La magistratura» perché quanto contiene o prevede l'articolo 3 di questa legge al secondo comma, vale a dire la possibilità che indipendentemente da ogni pronuncia di magistrato, da ogni sentenza del magistrato, da ogni accertamento, il Governo possa con decreto-legge accertare esso stesso, assumendo esso le funzioni di giudice istruttore e poi le funzioni di collegio giudicante e poi le funzioni di esecutore della sentenza, la riorganizzazione del partito fascista, decretarne ed eseguirne lo scioglimento, quanto è contenuto, dicevo, nell'articolo 3, che è senz'altro la parte più aberrante del disegno di legge da ogni punto di vista, fa a pugni con l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

Faccio rilevare che al Senato il relatore per la maggioranza onorevole Donati è arrivato, a proposito dell'articolo 3, fino al punto di dichiarare che l'eventuale sentenza del magistrato può essere non solo considerata indipendente dalla deliberazione che il Governo può prendere in ordine allo scioglimento del partito che il Governo considera fascista, ma potrebbe darsi il caso, secondo il meccanismo dell'articolo 3, di una sentenza assolutoria da parte del magistrato e di una condanna da parte del Governo. Potrebbe darsi cioè il caso che il magistrato, fatta l'istruttoria e il processo, ritenga quel tale partito non fascista, e che il Governo ritenga invece quel tale partito fascista e proceda, come que-

sta legge e segnatamente l'articolo 3 gliene dà facoltà, ugualmente contro quel partito e lo sciolga. Quello che ho citato è il caso limite, ma il caso che potrebbe essere normale è un altro: il caso della denuncia all'autorità giudiziaria e del contemporaneo decreto-legge. Può darsi pertanto il caso di un procedimento presso la magistratura che si svolgerebbe sotto la pressione di una contemporanea o precedente decisione governativa in merito a quello stesso presunto reo che la magistratura dovrebbe giudicare. Ora, se questa non è intromissione, se questo non è intervento, se questa non è menomazione dell'indipendenza della magistratura, se questa non è violazione dell'articolo 104 della Costituzione e di tutto intero il titolo IV della Carta costituzionale, non so veramente dove possano altrove ravvisarsi delle violazioni.

A conclusione di questa mia pregiudiziale, che ho contenuto in brevi termini giacché vi avevo dato più ampio svolgimento in Commissione, debbo rilevare un'altra carenza. Noi stiamo per discutere, e probabilmente per approvare, una legge di questo genere mancando ancora la Corte costituzionale, mancando ancora l'istituto del *referendum*. Dal nostro punto di vista, rimorsi noi non possiamo averne davvero. Ho già ricordato in altre occasioni e ricordo ancora questa sera che il primo nostro intervento in quest'aula, il primo intervento che abbiamo fatto noi che siamo tante volte considerati nemici della democrazia e violatori della Costituzione, è stato quello dell'onorevole Roberti il quale allora sostenne, e giustamente, che non si poteva procedere all'esame ed all'approvazione di alcuna legge se prima non si fosse esaminata ed approvata la legge istitutiva della Corte costituzionale; sostenne non potersi creare un edificio se non si fossero prima create le fondamenta dell'edificio stesso; sostenne non avere validità tutto l'edificio posto in atto, non esistendo l'organo supremo, l'unico organo di controllo per quanto concerne la costituzionalità della legge e quindi la legittimità degli atti legislativi.

Il nostro appello di allora non fu ascoltato. Tutti conosciamo le vicende attraverso cui è passata la legge per la Corte costituzionale, che è ancora all'ordine del giorno e che ancora non si sa quando potrà essere discussa ed approvata. In tali condizioni, ci troviamo di fronte ad una norma come questa che, comunque possa essere giudicata, investe in maniera profonda tutti i rapporti politici esistenti nel nostro paese, i rapporti fra il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

cittadino e lo Stato, i rapporti fra il cittadino e i partiti, tra i partiti e lo Stato, investe lo spirito e la lettera della Costituzione, nella sua più vasta estensione.

Io vi prego di soffermarvi su ciò, perché è cosa di una certa gravità, anche perché questo organo, prima o poi, dovrà prendere in esame tutte le nostre leggi ed anche quella che stiamo ora per approvare: e non so veramente a quale situazione si andrebbe incontro se il Parlamento desse ora la sua approvazione a questa legge, vedendosi esposto ad essere poi clamorosamente sconfessato.

Anche la mancanza di norme sul *referendum* mi sembra incida sull'esame che stiamo per compiere. Anche questa è una questione fondamentale da noi sollevata più volte, ed anche quindi sotto questo riguardo noi non abbiamo rimorso: sono stato proprio io a sollevarla ripetutamente. Anche questa legge è all'ordine del giorno, anche questa legge ristagna per motivi ignoti, sebbene mi risulti che il Presidente Gronchi l'abbia recentemente sollecitata alla Commissione degli interni. Anche questa legge attiene alla materia che stiamo discutendo, perché chiederemo a proposito di essa che venga messa in atto la procedura di revisione costituzionale, che non può essere posta in atto se prima non sarà approvata la legge sul *referendum*.

So che a tali nostre argomentazioni si risponde con il solito rimbazello di responsabilità: il Governo attribuisce la responsabilità al Parlamento, e il Parlamento afferma che la responsabilità non è sua, ma di non so quali misteriosi genietti che impediscono di volta in volta che sia affrontata la discussione di determinati provvedimenti di legge.

Io debbo però far rilevare che la Camera dei deputati si accinge ora ad approvare una legge di importanza fondamentale, senza avere gli strumenti di legittimità che l'approvazione di una tale legge richiede.

Più che dirlo a voi, onorevoli colleghi, non posso fare altro che appellarmi all'opinione pubblica, la quale si renderà certamente conto in quali condizioni di menomazione e — direi — di minorazione costituzionale la Camera dei deputati si accinga a questo esame. (*Applausi all'estrema destra*).

MAZZALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZALI. L'onorevole Almirante, nella sua lunga presentazione, si è ampiamente intrattenuto e diffuso sul merito della legge che dovremmo discutere e che egli propone di non discutere. Non lo seguirò per questa strada,

anche se la confutazione risulterebbe facile. Pare a me che il problema oggi non sia giuridico, ma politico: non sia giuridico perché giuridicamente è stato posto e risolto al Senato, è stato posto e risolto in Commissione. Per cui, se di improponibilità si ha da parlare, improponibile è solo la eccezione di incostituzionalità. Il problema, per me, è politico, e in sede politica va risolto.

Noi non coltiviamo illusioni eccessive, non vogliamo attribuire a questa legge (che la Camera si appresta a discutere, che deve discutere e che deve votare) un valore superiore al valore che essa ha assunto ed assume. Sappiamo perfettamente che un movimento come quello fascista, che nelle forme e nei modi si differenzia sostanzialmente dal vecchio movimento fascista, non può essere distrutto, non può essere decapitato da una legge. È un fenomeno sociale, è il prodotto di una società, il risultato di una politica, e in tanto si combatte, in tanto si riesce a distruggerlo in quanto si svolga una politica diversa, con l'attuare la riforma industriale, col portare a termine la riforma agraria, con l'ispirare la nostra politica economica, finanziaria e interna a diversi principi, con l'informare la nostra politica estera a diversi obiettivi.

Tuttavia, all'indomani di una consultazione elettorale di cui conosciamo i risultati, così come sono stati registrati dalla cronaca, un atto della Camera che decidesse di non discutere, di rinviare la discussione di questa legge eccettuando ragioni di carattere giuridico e costituzionale, che a mio giudizio non esistono, assumerebbe un significato che addosserebbe all'Assemblea una grave responsabilità. Vorrebbe dire che noi autorizzeremmo una interpretazione di questo voto, di questo risultato elettorale, che noi non possiamo in alcun modo accettare o convalidare; vorrebbe dire che la Camera dei deputati, nel 1952, corregge, o meglio, altera la Costituzione, accetta di dare legalità al movimento fascista, accetta cioè di dimettere e Repubblica è democrazia come metodo e come costume, evoca ciò che è stato condannato, legalizza ciò che è illegale.

Per queste ragioni di carattere — ripeto — politico e non giuridico, il mio gruppo voterà contro la eccezione sollevata dall'onorevole Almirante. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, vorrei anzitutto avanzare per suo tramite una richiesta al Governo, cioè che alla discussione di questa legge sia presente il ministro di grazia e giustizia, perché questa è una legge che investe,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

come abbiamo ascoltato anche dalle brevi parole dell'onorevole Almirante, gravissimi problemi di ordine costituzionale, dei quali adesso andiamo a parlare, e gravissimi problemi di ordine penale. Questa è una legge penale per i reati che va ad istituire, reati nuovi, finora inesistenti nel nostro ordinamento penale. Vi è, per esempio, un cosiddetto reato di denigrazione e vi sono altri reati cui corrispondono pene gravissime, anche perché si viene a porre in atto praticamente, sotto mentite spoglie, cioè sotto una etichetta impropria, una parte della riforma del codice penale, dato che molti articoli che costituiscono tale riforma vengono stralciati ed incorporati in questa legge.

Ora, è vero che questa legge è stata presentata dal Presidente del Consiglio di concerto con tutti i ministri, è vero che tutti i ministri sono ugualmente responsabili, a norma della Costituzione, delle leggi e degli atti del Governo, ma alla discussione di una legge di questa fatta, che ha questa importanza, e sul piano costituzionale e sul piano specifico del diritto penale, io credo che il ministro di grazia e giustizia, anche nella sua qualità di ministro guardasigilli, debba essere presente.

PAJETTA GIAN CARLO. Chieda l'intervento dell'alto commissario per la sanità!

ROBERTI. È molto allegra questa interruzione, ma non mi riguarda. Credo che proprio per queste ragioni di costituzionalità o meno della legge, proprio per la carenza già rilevata dell'organo di garanzia costituzionale previsto dalla Costituzione, cioè della Corte costituzionale, il compito del ministro guardasigilli sia particolarmente necessario e particolarmente delicato a questo proposito.

Noi vediamo qui presente al banco del Governo soltanto il ministro dell'interno, il quale sta a confermare, con la sua presenza, il carattere poliziesco di questa legge. Questa è una legge penale e ritengo che, per rispetto ai diritti dei cittadini, per rispetto al Parlamento, debba essere presente il ministro di grazia e giustizia.

Mi consta dall'annuario parlamentare che il ministro dell'interno ha anche una laurea in giurisprudenza. Ma, se dovessi giudicare dalle aberrazioni giuridiche cui è ispirata questa legge, dovrei ritenere che egli non sia proprio il più adatto a sostenere la legge stessa sul piano del diritto.

PRESIDENTE. Ho già fatto invitare l'onorevole ministro guardasigilli ad assistere alla seduta. La prego quindi di abbandonare questo argomento e di venire alla eccezione

di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Almirante.

ROBERTI. La ringrazio.

Vorrei richiamare anzitutto l'attenzione della Camera su un punto che a me pare fondamentale. Il nostro ordinamento giuridico costituzionale e delle leggi ordinarie non raccoglie e non disciplina l'istituto del partito politico. Il partito politico non è disciplinato dalla Costituzione, né dal nostro ordinamento giuridico. Vi è una sola norma, come è già stato detto — l'articolo 49, mi pare — la quale stabilisce che requisito di legittimità di un partito politico è il suo metodo democratico. Vi è poi la XII disposizione transitoria della Costituzione, la quale impedisce e vieta la ricostituzione sotto qualunque forma del partito fascista.

È chiaro che, dal momento che quest'ultima norma non precisa gli elementi distintivi del partito fascista, né i caratteri specifici, i fatti o gli estremi dell'incostituzionalità del partito fascista, noi non abbiamo altro criterio, per esaminare la legittimità di questo come degli altri partiti, all'infuori del metodo democratico cui fa richiamo l'articolo 49.

Questa legge, invece, stabilisce altri criteri, richiede altri presupposti e altre garanzie, pone condizioni che la nostra Costituzione non prevede.

È allora noi veniamo, attraverso questa legge, ad attuare, praticamente, una diversa regolamentazione dei rapporti tra Stato e cittadini. Veniamo, cioè, ad istituire una codificazione di legittimità o di legittimazione dei partiti politici. E ciò è molto grave. Oggi, forse, può sfuggire a taluni settori, o a quasi tutti i settori di questa Assemblea, la gravità di un precedente di questo genere, che cioè si possano con una legge ordinaria stabilire i criteri e il carattere di legittimità di un partito e, quindi, porre nel nostro sistema dello Stato questo nuovo istituto giuridico che è il partito politico. Badate che, una volta posto questo precedente e scivolato, direi quasi sotto banco, sotto l'etichetta dell'antifascismo, questo precedente permarrà. Noi già sentiamo parlare di altre leggi, le quali tendono, appunto, ad una regolamentazione dei partiti politici, ad una legittimazione delle attività politiche dello Stato. L'istituto del partito politico non è raccolto dal nostro ordinamento giuridico, non è previsto come tale nella nostra Costituzione, è estraneo alla Costituzione. È una manchevolezza che sia estraneo, è una manchevolezza, in uno Stato moderno che, praticamente, attraverso gli istituti parlamentari più o meno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

efficienti è retto, regolato e quasi governato nella sua volontà politica dalle segreterie dei partiti politici; è una manchevolezza che in questa forma di Stato la Costituzione non parli del partito politico e non lo regolamenti.

È indubbiamente, o può ritenersi, una manchevolezza. Ma che questa manchevolezza possa essere ovviata con una legge ordinaria, questo mi sembra veramente enorme. Qui siamo veramente contro la Costituzione, fuori della Costituzione. Se siamo fuori della Costituzione, dobbiamo legiferare con un sistema che non è quello delle leggi che sono dentro la Costituzione, e quindi con un metodo parlamentare, con norme, con prassi regolamentari, con norme costituzionali che non sono quelle che stiamo attuando.

Dunque, noi siamo veramente a legiferare su una materia che è fuori della Costituzione e, quel che è più grave, siamo a legiferare su questa materia in modo contrario ai principi costituzionali. È su questo punto che volevo richiamare l'attenzione dell'Assemblea: il punto centrale dell'incostituzionalità e dell'anticostituzionalità di questo disegno di legge. E ve ne sono altri di questi punti. Anche qui mi permetto di rivolgere al Presidente una richiesta, di ordine regolamentare questa volta. Noi accenniamo a vari motivi di incostituzionalità di questa legge. Ma quando andremo poi all'esame dei vari articoli, i singoli motivi di incostituzionalità costituiranno argomento di discussione, non saranno preclusi da questa discussione...

PRESIDENTE. Purché non siano stati svolti e decisi in questa sede.

ROBERTI. Non possiamo non accennarvi in questa sede. Dobbiamo quindi fare quasi due discussioni, signor Presidente.

PRESIDENTE. Io ho detto: sempreché non siano stati svolti e decisi in questa sede. Il che significa che, se vi sono argomenti che non siano stati svolti, che non abbiano portato ad una decisione in questa sede, per questi argomenti non vi è preclusione.

ROBERTI. Prendo atto di questa dichiarazione circa la non preclusione della discussione successiva.

Più evidentemente manifesta è l'incostituzionalità di questa legge nell'articolo 3, che prevede la facoltà del potere esecutivo di emanare un decreto-legge per sciogliere un partito politico. Qui andiamo veramente al di fuori e contro la Costituzione, veniamo a creare un nuovo istituto, quello del decreto-legge autorizzato, del decreto-legge delegato, che è contrario agli articoli 76 e 77 della Costituzione.

Poiché parlo dopo l'onorevole Mazzali che mi ha preceduto, devo rispondere ad una sua osservazione, a quella cioè che la ragione politica prende il sopravvento in questa discussione, al punto tale da rendere assolutamente frustraneo l'esame delle ragioni della impossibilità giuridica e, quello che è più grave, della impossibilità costituzionale di questo disegno di legge.

Ero perfettamente a conoscenza di questo stato d'animo. Che la discussione di questa legge sia stata fissata e sia stata iniziata proprio all'indomani di una consultazione elettorale che praticamente ha bocciato, con un massiccio voto, proprio questa legge, proprio questa impostazione, ciò dimostra che il Parlamento vuole, con questa legge e con questa discussione, punire l'elettorato che gli è stato tanto avaro di consensi.

POLETTI, *Relatore per la maggioranza*. È da due anni che si parla di questa legge...

ROBERTI. Questa è la ragione politica, come ha detto l'onorevole Mazzali con una lealtà, e con una sincerità di cui gli do atto. (*Rumori all'estrema sinistra*).

L'onorevole Mazzali ha dichiarato candidamente quale è lo stato d'animo della Camera, o per lo meno di taluni settori della Camera, quale è il proposito che questi settori si propongono con questa legge, quale è il conto che questi sacerdoti della democrazia fanno della volontà manifestata dal popolo, della Costituzione che è lo strumento fatto dal popolo e dei modi di applicazione della Costituzione.

Anche se questa legge è incostituzionale, a noi non importa niente, dice in parole povere l'onorevole Mazzali: vi è una ragione politica. (*Interruzione del deputato Gaetano Invernizzi*). Noi ne prendiamo atto. L'opinione pubblica ha già cominciato a prenderne atto, continuerà a prenderne atto, nei nostri e nei vostri confronti.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che una pregiudiziale generica di incostituzionalità contro tutta una legge sia cosa assolutamente nuova e destituita della più elementare serietà. La prova l'ha fornita ampiamente lo stesso onorevole Almirante quando ha osservato che il Senato ha modificato con numerosi emendamenti la struttura del primitivo progetto. Ponga, per esempio, l'onorevole Almirante, che io suggerisca un emendamento all'articolo 1, di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

questo genere: tutti coloro che sono stati fascisti sono decorati di medaglia d'oro e tutti coloro che hanno aderito alla repubblica di Salò sono decorati di croce di guerra di prima classe con fronda di quercia; manterrebbe egli la sua pregiudiziale di incostituzionalità? E, d'altra parte, mi può egli togliere il diritto di presentare un emendamento così profondamente modificativo della legge da alterarne la natura stessa?

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Ma le pare seria questa argomentazione?

ROSSI PAOLO, *Relatore per la maggioranza*. La eccezione pregiudiziale di improponibilità cade per la ragione stessa che si possono proporre emendamenti capaci di sovvertire del tutto non soltanto alcuni articoli, ma addirittura la destinazione, il senso politico della legge. (*Interruzioni all'estrema destra*).

La seconda dimostrazione della non serietà della eccezione pregiudiziale, l'onorevole Almirante ce l'ha data entrando fino al collo ed oltre nel merito dei singoli articoli, dal cui esame egli ha tratto le presunte ragioni di incostituzionalità di tutta la legge. Che pregiudiziale può egli sostenere, quando questa non può essere dimostrata altrimenti che con un intrinseco esame, compiuto minutamente, articolo per articolo?

Dato e non concesso che tutte le osservazioni dell'onorevole Almirante fossero fondate, egli avrebbe dovuto fare il cammino contrario dimostrando non la incostituzionalità di un singolo articolo, o di più articoli, ma dimostrando che non ve n'è uno solo in tutta la legge che sia costituzionale! E questo l'onorevole Almirante, per quanto polemicamente ferrato ed ardito, non lo potrà mai fare; non lo potrà fare, per esempio, a proposito dell'articolo 2 che dice semplicemente: « chiunque promuove e organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista è punito, ecc. », ripetendo parola per parola il disposto della XII norma transitoria della Costituzione.

Sono facile profeta prevedendo che l'onorevole Almirante solleva questione di incostituzionalità ad ogni articolo, tra la costernazione dei colleghi della Camera, così come del resto ha fatto in Commissione; dovrà accontentarsi di farlo a tempo e a luogo, dopo il passaggio all'esame degli articoli: una eccezione pregiudiziale di incostituzionalità di tutta una legge non è nemmeno cosa decorosa. (*Interruzione del deputato Roberti — Proteste al centro e a destra*). Sarebbe forse proponibile contro una legge di un solo articolo che contenesse una sola enunciazione in

contrasto con uno dei principi fondamentali della Costituzione. Non è seria quando si tratta di una eccezione proposta contro una legge articolata, di cui indubbiamente alcune disposizioni — e l'onorevole Almirante non lo può negare — riproducono *ad litteram* precisi precetti della Costituzione.

Chiedo quindi che la eccezione sia respinta. (*Vivi applausi*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevoli colleghi, il ministro dell'interno è stato incaricato dal Presidente del Consiglio di difendere la legge dinanzi al Parlamento. L'ho già difesa dinanzi al Senato. Sarei felicissimo di essere sostituito dal mio collega della giustizia; ma poiché sono stato il promotore della legge, credo di avere titolo per difenderla...

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Lo rimarrà addosso, questo titolo! (*Proteste al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Per altro, è da osservare che questa legge ha un contenuto squisitamente politico, e quindi il ministro dell'interno non è fuori posto in questa discussione.

Circa le « aberrazioni giuridiche » che sarebbero state consacrate in questa legge, osservo che esse non sono solo del ministro dell'interno, ma insieme del Senato che, alla quasi unanimità, ha approvato la legge...

ROBERTI. Noi siamo la Camera!... (*Commenti al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. In ordine alla eccezione di incostituzionalità, l'onorevole Rossi ha già risposto esaurientemente. Io mi permetto di aggiungere che la prima parte della disposizione XII non è transitoria, ma è finale e quindi di carattere permanente, almeno fino a quando non sarà modificata la Costituzione col procedimento costituzionale. Applicare, attuare, dare concretezza alle norme costituzionali è un dovere del Parlamento. Il non fare questa legge sarebbe perciò anticostituzionale. Se e in che misura le norme da noi presentate al Parlamento attuano il disposto della Costituzione, si vedrà nella discussione da farsi articolo per articolo.

Proprio perché si tratta della costituzionalità delle norme, la Camera ha il diritto di discutere ampiamente, di discutere tutte le singole disposizioni. Non possiamo, con una procedura sommaria, condannare una legge come incostituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

Per queste considerazioni, prego la Camera di voler respingere l'eccezione sollevata dall'onorevole Almirante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la eccezione di incostituzionalità sollevata dall'onorevole Almirante.

(Non è approvata).

CASALINUOVO. Chiedo di parlare per proporre una sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALINUOVO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che la Camera italiana, la quale si è dimostrata sempre così sensibile verso la serenità, la pace, la tranquillità del paese, voglia convenire come non sia certamente questo il momento più opportuno per la discussione e la disamina di un disegno di legge come quello oggi al suo esame.

Mentre il paese esce da un'arroventata campagna elettorale, la Camera italiana farebbe bene — penso — a soprassedere, rinviando la discussione.

Questa premessa però, la quale traduce un mio sentimento, che ritengo condiviso da buona parte degli onorevoli colleghi, non vuole essere il motivo sostanziale della richiesta di sospensiva che sto per svolgere, sulla quale chiedo che la Camera fermi la sua attenzione.

Indubbiamente, ci troviamo di fronte ad una legge di carattere eccezionale, straordinario, ed io ho sempre pensato e penso che la difesa della democrazia non possa essere affidata ad una legge di carattere unilaterale. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Una voce all'estrema sinistra. Costituzionale!

CASALINUOVO. Costituzionale sì, ma eccezionale in questo senso: qui si contrappone, fin da questo momento, al termine della polivalenza, così autorevolmente dichiarata negli ultimi tempi, il termine della monovalenza. Eccezionale, dunque, in questo senso, ed io penso che la difesa della democrazia non possa essere affidata ad una legge — costituzionale od eccezionale che sia — la quale si indirizzi soltanto in un determinato senso. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Io constato, come dato di fatto, che all'altro ramo del Parlamento è stato presentato un disegno di legge, il quale, nella sostanza, riproduce esattamente i termini dell'attuale disegno di legge.

E, penso di poter affermare che il disegno di legge presentato al Senato riproduce esattamente, nella sostanza, gli stessi principi accolti nel disegno di legge che dobbiamo cominciare a discutere stasera. (*Commenti*).

La differenza fra questo disegno di legge e quello presentato al Senato incide indubbiamente, a mio modo di vedere, soltanto sulla direzione: l'una più ristretta, l'altra più ampia. (*Commenti all'estrema sinistra*).

In sostanza, onorevoli colleghi, mentre il contenuto dei due disegni di legge è identico — difesa della democrazia contro la possibilità di una insorgente dittatura — la direzione dei due disegni di legge è diversa, in quanto uno ha una direzione più ristretta, in un determinato senso, e l'altro ha direzione più ampia, ossia, come si è detto autorevolmente, polivalente, direzione che comprende e assorbe quella del disegno di legge ora in esame.

Che il contenuto dei due disegni di legge sia identico è cosa che non io affermo, ma che ha affermato l'onorevole Presidente del Consiglio, quando per la prima volta, in un discorso tenuto a Napoli all'inizio dell'ultima campagna elettorale, ha preannunziato la presentazione al Parlamento del cosiddetto disegno di legge polivalente.

SANSONE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha raccolto i frutti della sua politica...

CASALINUOVO. L'onorevole Presidente del Consiglio ha testualmente detto nel suo discorso di Napoli: « È doloroso che il Senato abbia rinviato gli articoli del codice penale contro il sabotaggio, le occupazioni di fabbriche, le occupazioni di terre. Ma presenteremo una legge più ampia e con effetto polivalente, la quale difenda la democrazia contro attacchi da ogni parte e ci protegga contro nuove e rinnovate dittature ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

In sostanza, quindi, lo stesso onorevole Presidente del Consiglio, dopo aver presentato il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento, nel suo discorso di Napoli ha affermato la identità sostanziale del contenuto dei due disegni di legge. E tale identità è stata particolarmente sottolineata dalla stampa, la quale, aderendo al concetto della polivalenza, ha ribadito il contenuto fondamentalmente identico dei due disegni di legge.

INVERNIZZI GAETANO. Quale stampa?

CASALINUOVO. Naturalmente, la stampa portavoce del Governo, perché, svolgendo un argomento del genere, non posso che riferirmi a quella stampa.

Ed è appunto su un giornale, che di solito ufficiosamente comunica al paese l'opinione del Governo, che io trovo così commentato il discorso dell'onorevole Presidente del Consiglio a Napoli: « Per quanto riguarda le leggi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

eccezionali è bene chiarire che il Governo è ormai, e non da oggi, deciso ad abbandonare completamente misure del genere, più dannose che utili ai fini della difesa della democrazia. Occorrono, perciò, norme che nel quadro della legge ordinaria, e cioè valida indistintamente per tutti i cittadini, senza discriminazioni di sorta, possano dare una garanzia ampia che qualsiasi tentativo per instaurare qualsiasi forma dittatoriale venga represso con il giusto rigore». (*Commenti all'estrema sinistra*).

Questa identità tra i due provvedimenti, che è stata messa in rilievo dal Presidente del Consiglio a Napoli ed è stata sottolineata dalla stampa, emerge anche dal raffronto degli articoli della nostra legge con quelli della legge polivalente e dalla lettura della relazione che accompagna la legge polivalente, presentata all'altro ramo del Parlamento. Non leggerò gli articoli del disegno di legge, di cui il Senato non tarderà ad occuparsi: desidero però richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su una parte della relazione che accompagna il disegno di legge polivalente, dalla quale si evince facilmente come non soltanto nella loro letterale espressione le norme siano identiche, ma anche nello spirito informatore.

Nella relazione dell'onorevole guardasigilli, che accompagna il provvedimento, si legge: « Uno Stato democratico, che ha il suo fondamento nel libero consenso della maggioranza del popolo, espresso attraverso i suoi organi rappresentativi, non può vivere né svilupparsi se non è messo al sicuro da ogni attività diretta a sovvertire gli ordinamenti che la stessa maggioranza si è dati. Questi ordinamenti, attengano essi all'assetto politico o economico o sociale della nazione, non costituiscono certamente punti fermi ed inderogabili; ma la loro evoluzione deve aver luogo, nell'ambito dei principi democratici e con il metodo del libero giuoco democratico, attraverso i mezzi che offre la stessa Costituzione. Occorre quindi che siano difesi dagli atti di forza di minoranze audaci e violente in generale, da ogni attività diretta a minare o a sovvertire i principi fondamentali dell'ordinamento democratico, quali che siano le ideologie a cui le minoranze stesse affermino di ispirarsi ».

Prescindendo nel mio discorso da ogni contenuto polemico, ho inteso fino a questo momento chiarire soltanto il concetto che nella sostanza i due disegni di legge — salvo la diversa direzione e la maggiore o minore latitudine di applicazione — riproducono gli stessi concetti, sono diretti alla stessa tutela

della democrazia contro ogni violenza ed ogni principio di ispirazione totalitaria ed antidemocratica. (*Rumori all'estrema sinistra*).

Ciò premesso, cosa desidero chiedere?

Ritengo sia necessario ed indispensabile abbinare l'esame dei due disegni di legge...

TOZZI CONDIVI. L'articolo 133 del regolamento dice esattamente il contrario.

CASALINUOVO. Non mi riferisco a quell'articolo del regolamento. In questa sede non sto sollevando una questione regolamentare; se avessi voluto farlo, mi sarei appellato, appunto, all'articolo 133 del regolamento, che del resto, secondo una sana interpretazione, potrebbe essere applicato anche al caso in esame.

Desidero invece sollevare una questione di opportunità parlamentare e politica, che consiste nell'evitare che si svolga due volte una discussione sullo stesso argomento perché, essendo in sostanza identica la materia del primo e del secondo disegno di legge, ci troveremo di fronte ad una inutile ripetizione degli stessi argomenti.

Se avessimo la possibilità di soprassedere, ritengo per breve tempo, dato che il disegno di legge polivalente è stato presentato già all'altro ramo del Parlamento, raggiungeremo senz'altro l'effetto di abbinare i due disegni di legge.

Le conseguenze, onorevoli colleghi, che possono scaturire da questa discussione diversa e separata dei due disegni di legge, dovrebbero apparire evidenti, perché ci troveremo ad approvare a brevissima distanza di tempo, l'uno dall'altro, due disegni di legge, contenenti norme quasi identiche... (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Sorgerebbero, inoltre, numerosi problemi e vi sarebbe materia, anche nell'applicazione pratica, di grave contrasto.

Ma, onorevoli colleghi, il motivo più importante che mi ha spinto a chiedere la sospensiva e l'abbinamento della discussione dei due disegni di legge è il diverso orientamento che i vari gruppi ed i singoli componenti della Camera possono assumere a seconda che si tratti di discutere una legge che debba avere applicazione in ogni direzione, e che venga quindi inserita nella legislazione ordinaria dello Stato, ovvero una legge che debba applicarsi in una sola direzione.

Io penso che, giunti a questo punto, dato che fra giorni il Senato inizierà la discussione del disegno polivalente, sia più che opportuno sospendere la discussione del disegno di legge, che possiamo chiamare monovalente, in modo che la Camera abbia la possibilità di esaminare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

le disposizioni su un piano di completa eguaglianza.

Chiedo, pertanto, che la Camera voglia sospendere l'esame del disegno di legge, e disporre l'abbinamento per la discussione dei due disegni.

SCALFARO. Chiedo di parlare contro la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio gruppo esprimo parere contrario alla sospensiva. Ho pochissimi rilievi da fare. Evidentemente, questo disegno di legge ha seguito la normale procedura parlamentare. Non è male ricordare alla Camera che il Governo l'ha presentato nel novembre 1950 all'altro ramo del Parlamento. Il disegno di legge fu discusso in Commissione e in Assemblea al Senato, ed è stato discusso lungamente anche dalla competente Commissione della Camera; viene, ora, normalmente, all'Assemblea, e si deve continuare a seguire la normale procedura parlamentare.

Si tratta dell'attuazione di disposizioni finali della Costituzione della Repubblica italiana, mentre la legge che è stata chiamata «polivalente» riguarda modifiche del codice penale, e tutti sanno che, quando si inizia una discussione che modifica norme del codice penale, questa diventa lunga, larghissima, profonda. Quando prenderemo in esame l'altro disegno di legge, se evidentemente vi saranno norme che dovranno essere assorbite o revocate, si provvederà in conformità. Mi permetto di aggiungere che non si tratta di attuare persecuzione contro alcuno. Le norme hanno un profondo contenuto positivo; si tratta di difendere gli istituti democratici, si tratta di difendere il regime democratico. *(Vivi applausi a sinistra, al centro e a destra).*

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. L'onorevole Casalinuovo ha tra l'altro dichiarato che desidera il rinvio affinché la discussione avvenga in un clima di serenità. L'onorevole Scalfaro ha già fatto osservare che questa legge fu presentata dal Governo il 10 novembre 1950, quando i problemi politici che sorgono dall'ultima consultazione elettorale non erano assolutamente prevedibili. Segno è che questa legge aveva un'alta finalità e non quella bassamente calcolatrice che le è stata attribuita nella polemica elettorale; aveva e ha per fine la difesa della democrazia, indipendentemente dai calcoli elettoralistici.

La legge fu discussa dal Senato in periodo antecedente alla indizione delle elezioni, e in clima di assoluta serenità. La Camera ne prende cognizione dopo l'approvazione da parte del Senato. Non è una legge che viene presentata oggi, dopo la consultazione elettorale e in conseguenza dei risultati elettorali; la legge è stata presentata in tempi non sospetti e quindi non può parlarsi di una iniziativa *ab irato*.

Diversa sarebbe la valutazione se il Governo avesse presentato oggi, al termine della consultazione elettorale, la legge. Mentre, proprio perché la legge viene in discussione alla Camera, dopo l'approvazione da parte del Senato, il rinvio, da parte della Camera, acquisterebbe un significato politico, al quale non pensa forse neppure lo stesso proponente.

Per quanto si riferisce alla opportunità di abbinare la discussione di questa legge con il disegno di legge presentato dal Governo recante modifiche ad alcune disposizioni del codice penale, mi permetto di osservare che quelle norme devono essere ancora discusse dal Senato, mentre questa legge ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Quando verrà in discussione quel disegno di legge, il Senato terrà presente l'esistenza di questa legge, per eventuali modifiche e coordinamento. Tanto più che, se è vero che il disegno di legge presentato dal Governo ultimamente all'altro ramo del Parlamento ha carattere generale in quanto tende a reprimere tutti gli attentati contro la democrazia, da qualsiasi parte vengano, non è men vero che esso non comprende tutte le disposizioni particolari consacrate in questa legge, in attuazione di una precisa norma di carattere costituzionale.

Prego, quindi, la Camera di voler respingere anche la proposta sospensiva, il cui accoglimento assumerebbe un significato politico in netto contrasto con l'orientamento dei partiti democratici. *(Applausi al centro e a destra).*

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE, *Relatore di minoranza*. Dichiarando il nostro voto ovviamente favorevole alla proposta Casalinuovo, ci preme fare un rilievo, che è propriamente di carattere politico e che ci porta sul terreno sul quale inizialmente si era portato l'onorevole Mazzali. Noi abbiamo rilevato che sia l'oratore che ha parlato a nome della maggioranza, sia l'onorevole ministro, si sono richiamati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

a motivi sostanzialmente di procedura: essi hanno configurato la situazione dal punto di vista procedurale, quale effettivamente è. Questa legge — ne diamo atto facilmente al ministro — non è stata presentata dopo questa consultazione elettorale, giace da tempo presso il Parlamento. Ma vi è una questione politica, alla quale sembra che gli oratori di maggioranza intendano sfuggire, che è stata posta dalla maggioranza e dal Governo. Le dichiarazioni di Napoli non le ha fatte un oratore del movimento sociale italiano, o del partito liberale, o di altro partito, ma le ha fatte il Presidente del Consiglio. Quelle dichiarazioni avevano un significato politico, di fronte al quale le opposte parti si sono pronunciate — e si possono pronunciare — in maniera diversissima, ma che è, nella sua sostanza, inequivocabilmente interpretato da tutti in un certo senso, e non poteva essere interpretato in senso diverso. Il Presidente del Consiglio ha impostato per l'ennesima volta il problema della difesa della democrazia, e mentre in tutte le precedenti occasioni il Governo ed il Presidente del Consiglio avevano impostato il problema della difesa della democrazia dal punto di vista politico — secondo la nota tesi, che credo sia del ministro Scelba, della « bivalenza »; ma dal punto di vista legislativo lo avevano impostato sulla base di questa legge, che è indubbiamente monovalente, comunque la si voglia considerare e da qualunque norma costituzionale discenda — a Napoli, invece, il Governo ha impostato per la prima volta, sul piano legislativo e non più sul piano politico, il problema della difesa della democrazia, in maniera che l'onorevole Presidente del Consiglio ha voluto definire « polivalente » e che io con maggiore esattezza definisco omnivalente. Egli ha dichiarato, alcuni giorni prima che avesse luogo la consultazione elettorale, che il Governo intende passare dalla legislazione monovalente per la difesa della democrazia ad una legislazione poli od omnivalente, cioè in tutte le direzioni.

Non voglio neppure dire, perché non è nel mio pensiero e non è nel mio interesse politico, che la legge annunciata dall'onorevole De Gasperi a Napoli sia diretta in due direzioni, ma che è diretta in tutte le direzioni. Questo è il suo contenuto, come appare dall'articolo 1 e come è apparso dalle dichiarazioni dell'onorevole Casalinuovo. Il Governo ha posto in maniera nuova il problema della difesa della democrazia sul piano legislativo durante la consultazione elettorale e nella forma più autorevole, vale a dire

attraverso la parola, la persona, l'impegno del Presidente del Consiglio. Al discorso di Napoli è seguita, con una veramente straordinaria, insolita rapidità, l'attuazione dell'impegno che il Presidente del Consiglio aveva preso: ha già avuto luogo la presentazione al Senato di un disegno di legge con annessa relazione; e dal disegno di legge e dalla relazione, ampiamente diffusi dai giornali, l'annuncio schematico, sintetico del Presidente del Consiglio è apparso tradotto in una norma di legge, secondo quel principio che stavo illustrando. E allora è evidente che, se dalla democrazia protetta in maniera poli od omnivalente, si ritorna con l'approvazione della legge Scelba alla difesa monovalente della democrazia, la legge cosiddetta polivalente non è già più tale sin da questo momento, diventa monovalente essa stessa; e ne traggano le conseguenze coloro che credono di poter essere colpiti monovalentemente da una disposizione di quel genere. Monovalente anche rimane, d'altra parte, la legge Scelba, e la politica governativa subisce una svolta, ritorna indietro quando sembrava dover andare avanti per certe strade.

Di tutto ciò questo Parlamento può anche non trarre le conclusioni, ma l'opinione pubblica le trarrà sicuramente, e il Governo credo debba dare dei chiarimenti al Parlamento e comunque all'opinione pubblica. Quando pertanto si chiede la sospensione dell'esame di questa legge e l'abbinamento all'altra non si chiede altro che ciò che il Presidente del Consiglio ha annunciato e deliberato, si chiede al Governo di fare quanto il Governo ha annunciato di voler fare; a meno che il Governo non abbia inteso durante la campagna elettorale, per scopi politici che possono essere lecitissimi a questo e a qualsiasi altro Governo (e su cui l'opinione pubblica si pronuncerà), di far credere all'opinione pubblica di voler abbandonare la politica della monovalenza per abbracciare la politica della polivalenza, cioè di difesa della democrazia contro qualsiasi pericolo e non intenda ora abbandonare quella politica per motivi che possono sfuggirci, ma che l'opinione pubblica può valutare. (*Commenti*).

Ma il problema che si pone sul tappeto è questo: non cercate di sfuggire per la tangente, con questioncelle di procedura.

E, quanto alla procedura, avete dimenticato, onorevoli colleghi, che in tema di riforma del codice penale avete ancora torto, perché l'articolo 10 della legge in esame parla chiaro e impegna anche su questo punto, giacché dice che questa legge è valida finché

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

non siano rivedute le norme del codice penale relative alla stessa materia.

E il ministro guardasigilli mi da atto che l'articolo 270 del codice penale concerne questa legge come la legge polivalente: sono le stesse norme, è il titolo secondo che riguarda la difesa della personalità dello Stato, che riguarda quindi questa e quella legge. Vi sono norme relative alla repressione della violenza politica, alla garanzia delle libertà politiche, che concernono questa e quella legge.

Non si può quindi rivedere in due modi diversi nei due rami del Parlamento la stessa materia del codice penale. Se ciò non basta, posso richiamarmi all'articolo 113 del regolamento. (*Commenti*), L'onorevole Casalinuovo...

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, lo onorevole Casalinuovo non ha fatto un richiamo al regolamento: ha esposto un motivo di opportunità politica.

ALMIRANTE. D'accordo. Se pertanto vi tenete sul terreno della procedura parlamentare, siete nel falso e siete in errore; ma se vi tenete sul piano politico, parlate chiaro, perché la questione politica l'avete posta voi, l'ha posta il Presidente del Consiglio, non la abbiamo posta noi.

CAPUA. Chiedo di parlare a favore della proposta Casalinuovo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPUA. L'onorevole ministro Scelba ha detto una cosa molto interessante, che cioè la discussione al Senato è stata molto calma e serena. Posso dire che ciò è vero, perché io ho assistito a quella discussione. Non mi pare che la stessa serenità, la stessa calma regnino qui, ora.

PRESIDENTE. Questo lo lasci giudicare a me, onorevole Capua.

CAPUA. L'oggetto della discussione mi pare sia la difesa della democrazia. Voi infatti in questa legge parlate principalmente di difesa della democrazia, di rispetto della democrazia: questo è il tema principale.

Se ho ben compreso, la Costituzione ha una parte generale che suona in ogni suo articolo difesa della democrazia contro tutto e contro tutti, e contiene poi, nella XII disposizione transitoria, una parte speciale, una parte circoscritta che suona difesa contro il ricostituirsi del partito fascista. Ora, che cosa ha detto, in ultima analisi, l'onorevole Casalinuovo? Non è che egli abbia rifiutato la discussione del tema in oggetto, cioè la discussione della difesa contro il partito fascista; egli ha semplicemente detto che poiché è stata presentata per affermazione del capo del Governo, una legge più generale, più estesa, la quale

compendia la difesa della democrazia contro tutto e contro tutti, può benissimo essere incluso in questo tema più generale la legge oggi in esame; poichè in sede di quella discussione il Governo può chiedere quegli emendamenti che riguardino il problema antifascista. (*Commenti all'estrema sinistra*). Abbiate pazienza, voi equivocate, ed equivocate di grosso se credete che da questi banchi non si voglia la difesa della democrazia. Il tema per noi è più ampio: si vuole la difesa della democrazia contro tutti e si dice che una legge polivalente potrebbe raggiungere una maggiore unione di spiriti, una maggiore uniformità di vedute. Una legge polivalente non può essere accusata di faziosità da alcuno!

Per questi motivi voterò a favore della proposta Casalinuovo.

PAJETTA GIAN CARLO. Chiedo di parlare contro la proposta Casalinuovo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAJETTA GIAN CARLO. Onorevoli colleghi, noi siamo contro la proposta Casalinuovo per due ordini di motivi che si riferiscono a quelli che egli ha accampato per sostenere la sua proposta: prima di tutto perché consideriamo che si tratti qui di applicare una norma costituzionale, onde l'argomento per cui altra legge è già presentata al Senato non può essere valido. Abbiamo ricordato nella Costituzione della Repubblica italiana il fascismo perché abbiamo voluto fare un'affermazione unitaria, patriottica, contro coloro che hanno rovinato il nostro paese, contro coloro che non hanno rappresentato una parte politica nel nostro paese, ma una scagura per tutti gli italiani (*Vivi applausi*), ed anche per coloro che hanno sostenuto il fascismo per un certo periodo di tempo, anche per coloro che hanno creduto nel fascismo. Anzi, io credo che dal punto di vista morale — che, a volte, conta di più delle sofferenze e dei sacrifici materiali — abbiano sofferto di più dal fascismo proprio quei giovani che hanno creduto negli ingannatori, che sono stati traditi da coloro che mandavano a morire gli altri e si nascondevano e scappavano, come gente che è anche qui, su questi banchi. Per questo abbiamo condannato il fascismo, abbiamo espresso la nostra condanna, abbiamo voluto che quella norma fosse chiara. Questa legge riguarda l'attuazione di quella norma.

V'è un altro argomento che è stato portato qui e mi meraviglio che l'onorevole Casalinuovo sieda su questi banchi e dica simili cose: egli parla del momento politico attuale, della campagna elettorale e del bisogno di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

pace per gli italiani. Io credo che dobbiamo essere unanimi nel votare questa legge proprio perché vogliamo la pace e la concordia fra gli italiani, perché vogliamo che questa gente, che mette fuori la testa ogni volta che la sua tracotanza rimane impunita, non possa aizzare ancora gli italiani contro gli italiani nella guerra fratricida. Ha parlato a Roma Graziani che ha fatto uccidere i ragazzi italiani: non colpire Graziani e il suo partito vorrebbe dire accendere la fiaccola della guerra civile. Ha parlato l'ammazzatore di partigiani, il traditore, il criminale Valerio Borghese, quello che ha preso i nostri ragazzi delle valli del Piemonte e li ha fatti attaccare ai ganci di macellerie perché morissero a goccia a goccia: non colpire il partito del traditore Valerio Borghese vorrebbe dire riaccendere nel nostro paese la fiaccola della guerra civile...

MIEVILLE. Borghese è l'eroe di Alessandria! (*Proteste all'estrema sinistra*). Ha cinque medaglie d'oro!

PAJETTA GIAN CARLO. Si pubblica a Roma un quotidiano firmato da un direttore il quale ha fatto l'elogio degli assassini, di coloro che hanno ammazzato i nostri martiri di tutti i partiti alle Fosse Ardeatine. È stato candidato nella lista del M. S. I. per le elezioni di Roma il direttore di un altro quotidiano repubblicano che ha fatto l'elogio di quelle spie e di quei carnefici, che per conto dei tedeschi hanno ammazzato...

Una voce all'estrema destra. È falso!

PAJETTA GIAN CARLO. Non colpire l'organizzazione di questi criminali non può significare volere la pace degli italiani. Il nostro popolo in questo momento considererebbe come un atto di debolezza, di incapacità, come la mancanza della memoria verso i nostri morti se noi esitassimo in questo momento: il voto del popolo italiano è un voto antifascista.

Onorevoli colleghi, ho parlato qualche giorno fa in una cittadina italiana di poco più di 10.000 abitanti che ha dato 340 morti alla guerra partigiana! Molti di questi sono stati bruciati vivi dai tedeschi, dopo che questa gente glieli aveva portati, strappandoli dalle case.

Ebbene, in questa cittadina di voti fascisti non ve ne sono stati. L'espressione unanime degli abitanti di questa città è quella della grande maggioranza degli italiani, perché nella condanna del fascismo, nella condanna dei crimini del fascismo tutta l'Italia, nella sua grande maggioranza, al nord come al sud, è decisa.

ALMIRANTE. Vada a Napoli!

PAJETTA GIAN CARLO. Anche a Napoli.

DI VITTORIO. A Napoli hanno vinto i miliardi di Lauro! (*Commenti*).

PAJETTA GIAN CARLO. Dobbiamo rispondere con la serenità che è dei forti, perché davvero in questo momento non vi è alcuna ragione di panico, non vi è davvero alcuna ragione di poter temere che questi spettri possano ritornare. Guardate le forze popolari come si sono dimostrate compatte, solide, come avanza la forza del lavoro! Noi dobbiamo essere sereni perché siamo sicuri della nostra forza; ma non possiamo permettere la tracotanza, non possiamo credere che il fascismo si vince presentandosi davanti a questa gente con il cappello in mano o cercando di strappare domani — onorevole Casalnuovo — un compromesso per un collegio in qualche città o in qualche provincia. (*Applausi all'estrema sinistra*). Noi non ci siamo presentati mai ai fascisti con il cappello in mano.

Onorevoli colleghi, vi è stato un altro momento della storia d'Italia (ritorneremo su ciò nel corso della discussione generale), quando si è creduto di poter scendere ad un compromesso con quelle forze. Ma anche coloro che sono scesi ad un compromesso sono state vittime di questa dottrina, di questa organizzazione, di questa politica.

Ecco perché noi pensiamo che oggi, proprio per la concordia degli italiani, per la pace degli italiani, dobbiamo ricordare a tutti che ciò che indebolisce l'unità popolare e tende a diminuire il ricordo della lotta antifascista apre le porte al pericolo del fascismo e danneggia non una parte del paese, ma tutto il paese; tutto quello che rende più salda l'unità delle forze popolari, democratiche, patriottiche contro il fascismo, tutto quello che si ricorda, quello che abbiamo fatto e facciamo insieme, quello che possiamo fare insieme contro i nemici dell'Italia, tutto questo deve essere fatto.

Per tutti questi motivi, il mio gruppo è contrario alla proposta Casalnuovo. (*Vivi applausi*).

CUTTITTA. Chiedo di parlare a favore della proposta Casalnuovo.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, due oratori hanno già parlato a favore e due contro, oltre al rappresentante del Governo e a un relatore. Altri non possono parlare.

CUTTITTA. Volevo soltanto dichiarare che il gruppo parlamentare del partito nazionale monarchico voterà a favore della proposta di sospensiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Casalnuovo.

(Non è approvata).

L'inizio della discussione generale è rinviato a domani.

**Risultato della votazione segreta
di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

« Ammasso per contingente del grano raccolto nel 1952 ». (2671):

Presenti	332
Votanti	236
Astenuti	96
Maggioranza	119
Voti favorevoli	213
Voti contrari	23

(La Camera approva).

« Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per il riassetto del patrimonio immobiliare postale e telegrafico ». (2397):

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	283
Voti contrari	49

(La Camera approva).

« Disposizioni per le promozioni a magistrato di corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione ». (2476):

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	209
Voti contrari	123

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amadeo Ezio — Ambrico — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arata — Arcangeli — Ariosto — Armosino — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barbieri — Barontini — Bartole — Belliardj — Bellucci — Bennani — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri —

Bersani — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Bigiandi — Bima — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomi — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottai — Bottonelli — Bovetti — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Caiati — Calosso Umberto — Campilli — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Casalnuovo — Caserta — Casoni — Cassiani — Castellarin — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chieffi — Chini Coccoli Irene — Cifaldi — Cinciari Rodano Maria Lisa — Ciuffoli — Clerici — Clocchiatti — Coccia — Codacci Pisanelli — Colitto — Colleoni — Coppi Alessandro — Coppi Ilija — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo.

Dal Pozzo — Dami — De Caro Gerardo — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Michele — De Palma — Diaz Laura — Diecidue — Di Vittorio — Donatini — Driussi. Ebner — Ermini.

Facchin — Farinet — Farini — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gallico Spano Nadia — Garlato — Gatto — Geraci — Germani — Geuna — Ghislandi — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grifone — Grilli — Guariento — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde. Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Longoni — Lozza.

Maglietta — Malagugini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Marabini

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

— Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Marotta — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Martuscelli — Marzarotto — Massola — Mattarella — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Miceli — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Montelatici — Monticelli — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino — Mürdaca — Murgia.

Nasi — Natali Ada — Negri — Nenni Giuliana — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Novella.

Olivero — Ortona.

Pacati — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Parente — Pavan — Perlingieri — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roselli — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saggin — Sailis — Salizzoni — Salvatore — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Saragat — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Smith — Sodano — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stella.

Tanasco — Tarozzi — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Turchi Giulio — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Venegoni — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volgger.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto.

Si sono astenuti (per il disegno di legge n. 2671):

Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Assennato — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Barbieri — Barontini — Bellucci — Bernardi — Bernieri —

Bettiol Francesco — Bianco — Bigiandi — Boldrini — Borellini Gina — Bottonelli.

Capacchione — Capalozza — Cavazzini — Cerreti — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coppi Ilia — Corona Achille — Cremaschi Olindo.

Dal Pozzo — De Martino Francesco — Diaz Laura.

Farini — Fazio Longo Rosa — Floreanini Della Porta Gisella — Fora.

Gallico Spano Nadia — Geraci — Giolitti — Grammatico — Grifone — Grilli.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Laconi — La Marca — La Rocca — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Longo — Lozza.

Maglietta — Maniera — Martuscelli — Massola — Miceli — Montagnana — Montelatici.

Natali Ada — Negri — Novella.

Olivero — Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Paolucci — Pesenti Antonio — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Roasio.

Saccenti — Sacchetti — Sampietro Giovanni — Sannicolò — Sansone — Scappini — Scarpa — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Serbandini — Smith — Spallone.

Tarozzi — Torretta — Turchi Giulio.

Venegoni — Viviani Luciana.

Walter.

Sono in congedo:

Angelini.

Borsellino — Breganze.

Cappi.

De Meo.

Giacchero — Greco — Guidi Cingolani

Angela Maria.

Lizier — Lo Giudice.

Martini Fanoli Gina — Mondolfo.

Natali Lorenzo.

Paganelli — Pastore.

Stagno d'Alcontres.

Treves — Turco.

Viale.

**Annunzio di interrogazioni
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere in base a quale diritto l'insegnante Levato Raffaella di IV elementare nel comune di Savelle (Catanzaro) chiamava le alunne una ad una alla lavagna obbligandole a scrivere a quale partito appartenevano i loro genitori.

« E quando qualcuna di esse scrisse che erano comunisti o socialisti venivano dall'insegnante schiaffeggiate, come avvenne per le due alunne Pontini Rosina e Cosimo Clara. E, inoltre, per sapere quale provvedimento il ministro intende prendere contro detta insegnante.

(3986)

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga contrastante con l'articolo 17 della Costituzione il divieto di riunioni politiche in esercizi pubblici, che molte questure fanno osservare rigidamente, e che rende impossibili nei piccoli centri le riunioni delle sezioni dei partiti che non hanno sede propria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8222)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere quali provvedimenti di natura fiscale e di soccorso si intendono adottare a favore dei piccoli proprietari, in gran parte coltivatori diretti, della zona del Milazzese in provincia di Messina, per i gravissimi danni conseguiti nella notte del 27 maggio 1952, da una violenta grandinata, che per una estensione di circa cinquecento ettari di fertilissimo terreno intensamente coltivato ha interamente distrutto ogni produzione in vigneti ed in primaticci di esportazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8223)

« SALVATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro Campilli, per conoscere se la Cassa del Mezzogiorno intende finanziare con l'inderogabile urgenza, già segnalatagli con ripetute istanze dalle popolazioni interessate, le opere di arginazione dei torrenti Careri e Bonamico, in provincia di Reggio Calabria, i quali tanti danni arrecarono nelle recenti alluvioni che desolarono detta provincia; tenuto anche conto che i costruendi argini-strada sono indispensabili al servizio del comprensorio ed al

collegamento dei molti paesi montani con la statale 106. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8224)

« GERACI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in conseguenza della grave grandinata che il 27 maggio 1952 ha colpito la fascia costiera avente come epicentro la zona Milazzo-Barcellona, in provincia di Messina. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8225)

« MARTINO GAETANO, SAJJA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che l'Istituto case popolari di Venezia pretende dagli inquilini aumenti illegali dei canoni e, nel caso di rifiuto ad accettarli, intima loro lo sfratto; e se, accertata la verità dei fatti lamentati, egli possa intervenire, perché cessi l'azione vessatoria e intimidatrice esercitata dall'Istituto predetto. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8226)

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere, in riferimento alla risposta scritta data all'interrogazione (7769) in cui si chiedeva comunicazione alla Camera dei bilanci consuntivi dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » per l'anno 1951 e delle XXIV e XXV Biennali d'arte di Venezia:

a) il suo apprezzamento sul fatto che gli uffici, in cui è stata redatta la risposta surrichiamata, non hanno considerato che nel 1938 si era in pieno regime totalitario, mentre nel 1952 si è in regime parlamentare repubblicano, per cui, se allora non era prevista la comunicazione al Parlamento, quella « non previsione » di allora non può valere, ora, di fronte ad una espressa richiesta;

b) se è a conoscenza del Governo che i bilanci che il Governo stesso non è stato ancora messo in condizione di fornire alla Camera — organo sovrano del nuovo Stato — sono stati dalla presidenza dell'Ente responsabile pubblicati su di una rivista, dopo la interrogazione di cui sopra, e se il Governo può rispondere della piena esattezza di detta pubblicazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8227)

« BELLONI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere a qual punto è la procedura relativa al nuovo regolamento organico per il personale dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e se non ritengano necessario ed urgente disporre l'approvazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8228)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intende emanare per lenire i gravi danni provocati dal recente nubifragio in provincia di Bari e di Foggia (agro di Trinitapoli). La grandinata del 12 maggio 1952, di violenza eccezionale, ha colpito in modo particolare l'agro di Corato, di Andria e di Monopoli, le cui contrade (Capitolo, Losciale, Garappa, Pantanelli, Egnazia, Santo Stefano) lamentano la distruzione delle colture ortive (pomodoro, zucchine, peperoni) su di una superficie di oltre ettari 100.

« Danni sensibili si sono avuti anche alle colture arboree (ulivi e mandorle) e cereali-cole. Il problema assume particolari aspetti sociali, trattandosi di piccoli coltivatori diretti che prendono in fitto modesti appezzamenti di terreno mediante contratti stagionali, e adesso sono posti dalla grave calamità, che ha distrutto il reddito, nella impossibilità di far fronte ai canoni di fitto ed alle spese dei concimi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8229)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga opportuno disporre per il finanziamento di nuovi corsi professionali e cantieri di lavori nei comuni di Monopoli, Corato e Andria (provincia di Bari), di Trinitapoli (provincia di Foggia), allo scopo di lenire in parte i danni derivanti dal nubifragio del 12 maggio 1952 che ha distrutto estese coltivazioni di primizie orticole, di oliveti, mandorleti, vigneti con preoccupanti riflessi sulla disoccupazione locale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8230)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno disporre per il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici nei comuni di Monopoli, Corato, Andria

(Bari), di Trinitapoli (Foggia), allo scopo di lenire in parte i gravi danni derivanti dal nubifragio del 12 maggio 1952, che ha distrutto le colture ortali-ze, arboree e cereali-cole con preoccupanti riflessi sulla disoccupazione locale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8231)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro *ad interim* dell'Africa italiana, per conoscere le ragioni, per le quali non sono stati ancora rimessi, a norma della legge di recente emanata, all'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica di Campobasso i fascicoli riguardanti i profughi, già assistiti da esso Ministero dell'Africa italiana, per modo che persone molto bisognose non hanno potuto ancora riscuotere quanto ad esse dovuto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8232)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni, per le quali gli allievi, che hanno lavorato nel cantiere di lavoro di Agnone (Campobasso), non hanno ancora ricevuto quanto ad essi spettante. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8233)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato della pratica, relativa all'accertamento, disposto dall'Amministrazione, testé decaduta, del comune di Trivento (Campobasso), delle usurpazioni di terreni comunali, e la fondatezza delle voci correnti nell'ambiente e fuori circa azioni illecite purtroppo compiute. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8234)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della difesa e del tesoro, per sapere se e quando intendano presentare per l'approvazione delle Camere il disegno di legge inteso a estendere agli ufficiali reduci dall'ultima guerra i benefici nel trattamento economico previsti dall'articolo 131 della legge 9 maggio 1940, n. 370. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(8235)

« GUARIENTO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga opportuno di intervenire affinché i lavori di allargamento e di sistemazione della strada statale Padova-Monselice, iniziati da molti mesi, siano intensificati allo scopo di condurli a termine entro il più breve termine possibile per eliminare in quella arteria tanto importante, soggetta a un traffico eccezionale specialmente nella prossima stagione estiva, una situazione di notevole disagio e di grave pericolo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8236)

« GUARIENTO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni, per le quali non è stato concesso a nessuno dei comuni della provincia di Modena il contributo — benché molti di questi l'abbiano regolarmente chiesto — per l'esercizio 1951-52 a' sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi popolari per i dipendenti comunali. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(8237)

« CREMASCHI OLINDO, BORELLINI GINA, RICCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se risponde a verità la notizia apparsa su alcuni giornali, secondo la quale dall'Eritrea è stato bandito l'uso della lingua italiana ed è stato ammesso solo l'uso (tra le lingue europee) di quella inglese. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(8238)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, sulla grave situazione del brefotrofo provinciale di Sassari.

(801)

« POLANO ».

PRESIDENTE. La prima delle interrogazioni testé lette sarà iscritta all'ordine del giorno e svolta al suo turno. Le altre, per le quali si chiede la risposta scritta, saranno trasmesse ai ministri competenti.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.*

2. — *Discussione della proposta di legge:*

FERRARESE ed altri: Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale alla sezione staccata della prefettura di Mirano, in provincia di Venezia. (1821). — *Relatore Caserta.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione. (*Approvato dal Senato*). (2549). — *Relatori: Poletto e Rossi Paolo, per la maggioranza; Almirante, di minoranza.*

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953. (2505). — *Relatore Spoleti.*

5. — *Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*

LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-bis).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.*

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore Repossi.*

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1952

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori:* Leone Giovanni e Carignani.

9. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

10. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri, Silipo ed altri.*

11. — *Svolgimento di interpellanze e interrogazioni.*

12. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI